

**VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ
(VAS)**

**VERIFICA
DELLO STATO
DI
ATTUAZIONE
DELLA
LEGGE N. 157/1992**

**A CURA DI
RODOLFO BOSI**

DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE SOGGETTO A PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della legge n. 157 dell'11/2/1992 <<tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. >>

NORMATIVA REGIONALE

Regione Friuli Venezia Giulia - Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 30 del 31 dicembre 1999 <<il territorio agro-silvo-pastorale del Friuli-Venezia Giulia viene identificato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in armonia con i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), elaborati a seguito dei censimenti generali dell'agricoltura.>>

Regione Liguria – Il 1° comma dell'art. 3 della legge della regione Liguria n. 29 del 1 luglio 1994, definisce territorio agro-silvo-pastorale quello comprendente <<i terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le zone umide, le spiagge, i corsi d'acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all'attività di coltivazione dei fondi, di allevamento di specie animali e di silvicoltura>>.

Regione Sardegna – Ai sensi del 2° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 23 del 29 luglio 1998 <<per territorio agro - silvo - pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro - silvo - pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane.>>

Regione Veneto – Ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 (B.U.R.V. n.104 del 10 dicembre 1993) <<il territorio agro - silvo - pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d' alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico - venatoria>>.

GIURISPRUDENZA

Sentenza della Corte Costituzionale n. 448 del 16-30 dicembre 1997 – Ha sancito che debbono essere definibili come agro-silvo-pastorali anche le aree in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni. Ha in particolare chiarito che le varie disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 157/92 <<confermano, infatti, che non necessariamente tutto il territorio destinato alla tutela faunistica deve rivestire le caratteristiche proprie delle "oasi di protezione", e cioè di quelle aree che, secondo la definizione del comma 8, sono "destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica"; detto territorio

"comprende" sì queste ultime (comma 4), ma resta affidato, per la ulteriore sua individuazione, alla pianificazione faunistico-venatoria regionale e provinciale, cui spetta enucleare, secondo i criteri stabiliti nel menzionato art. 10, "comprensori omogenei" nei quali si articola la destinazione differenziata del territorio stesso.>>

PROBLEMATICA APPLICATIVA

Lo stesso Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) ha rilevato come risulterebbe incongrua, rispetto ai principi generali della legge sanciti al 1° e 2° comma dell'art. 1 della legge 157/1992, e quindi da escludersi, una interpretazione letterale del termine "agro-silvo-pastorale" che comporterebbe l'esclusione di ampie porzioni di territorio di rilevante interesse faunistico e venatorio, come ad esempio le zone umide, i corsi d'acqua, i laghi, gli incolti produttivi e gli incolti propriamente detti (rocce, greti, ecc.) sui quali non sarebbe quindi possibile nessuna forma di gestione o di protezione.

A tal proposito l'INFS evidenzia inoltre come l'azione di salvaguardia e di prelievo per fini venatori della fauna selvatica non può che essere attuata (nelle forme più consone) su tutto il territorio idoneo alla stessa fauna selvatica, rilevando infine come il principio ispiratore della legge a questo proposito sia essenzialmente teso ad individuare il territorio potenzialmente utile per la fauna, suscettibile pertanto di essere assoggettato alla pianificazione faunistico-venatoria da parte delle Regioni e delle Province.

In conclusione: l'azione di tutela della fauna selvatica quale bene della comunità e di regolamentazione del prelievo venatorio deve, infatti e necessariamente, riguardare tutto il territorio che risulti, di fatto, utile alla fauna medesima.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Va considerato come territorio agro-silvo-pastorale soltanto quello da pianificare ai fini faunistico-venatori, vale a dire l'habitat dell'insieme delle popolazioni selvatiche che popolano una Regione o una Provincia.

Si chiarirà ulteriormente più avanti perché il territorio agro-silvo-pastorale come sopra inteso non possa essere individuato in base ai dati ISTAT, malgrado le prescrizioni in tal senso delle leggi regionali di Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Veneto.

DETERMINAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE (TASP)

NORMATIVA REGIONALE

Regione Emilia Romagna – Ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 5 febbraio 1994, così come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 15 del 12 luglio 2002, <<*il consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria*>>

Regione Liguria – Il 1° comma dell'art. 3 della legge della regione Liguria n. 29 del 1 luglio 1994, definisce territorio agro-silvo-pastorale quello comprendente <<*terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le*

zone umide, le spiagge, i corsi d'acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all'attività di coltivazione dei fondi, di allevamento di specie animali e di silvicoltura>>.

Regione Sardegna – Ai sensi del 2° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 23 del 29 luglio 1998 <<per territorio agro - silvo - pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro - silvo - pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane.>>

APPLICAZIONI A LIVELLO REGIONALE

Regione Lazio – Con deliberazione n. 754 del 13 febbraio 1996 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato gli “Indirizzi generali per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 185 del 30/5/1996): come territorio agro-silvo-pastorale è stata considerata soltanto la superficie agro-silvo-pastorale secondo la definizione fornita dall'ISTAT: superficie di pertinenza di aziende agro-silvo-pastorali in attività e superficie agraria e forestale non costituente aziende (terreni abbandonati, orti familiari, parchi, allevamenti a carattere familiare, etc).

La superficie considerata non agro-silvo-pastorale e definita come improduttiva dall'ISTAT è stata invece esclusa dal computo delle superfici di riferimento:

- Acque;
- Fabbricati,
- Infrastrutture di urbanizzazione (strade, ferrovie etc.);
- Terreni sterili per natura (rocce nude, ghiaietti, spiagge marine, arenili, etc.);
- Terreni improduttivi da un punto di vista agrario (saline, cave, miniere, aeroporti, campi sportivi, etc.).

È lo stesso Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 450 del 29 luglio 1998 a dover <<notare che **la superficie dichiarata improduttiva da un punto di vista agro-silvo-pastorale non lo è necessariamente da un punto di vista faunistico**>>.

Regione Lombardia - Con delibera n. 34983 del 16 aprile 1993 la Giunta Regionale ha provveduto alla “Approvazione dei contenuti tecnici per la definizione delle superfici da computare ai fini del territorio agro-silvo-pastorale”.

La superficie agro-silvo-pastorale viene calcolata utilizzando le coperture disponibili più aggiornate, sottraendo dalla intera superficie territoriale l'improduttivo naturale (così come definito dalla delibera 34983/93), l'urbanizzato attuale e di espansione previsto dai PRG Comunali, la rete viaria presente ed una fascia di rispetto ritenuta non utile alla fauna selvatica così computata:

- Strade statali ampiezza di 25 ml su ambo i lati;
- Strade Provinciali ampiezza di 25 ml su ambo i lati;
- Strade Comunali ampiezza 5 ml su ambo i lati;
- Autostrada e Ferrovie ampiezza di 50 ml su ambo i lati.

Regione Marche – Utilizzando la Carta regionale informatizzata dell'uso del suolo, la superficie agro-silvo-pastorale risulta calcolata come la sommatoria delle aree classificate come segue:

- seminativo non irriguo;
- seminativo irriguo;

- seminativo erborato;
- coltura orticola;
- vigneto;
- frutteto;
- oliveto;
- serre e vivai;
- agrumeto;
- pioppeto;
- bosco;
- pascolo-prato e pascolo-prato permanente;
- incolto cespuglietto;
- incolto con alberi;
- incolto con rocce e detriti;
- incolto misto;
- incolto lungo i fossi di scolo;
- incolto lungo le strade;
- rocce ed accumuli detritici;
- aree in erosione;
- laghi e lagune di cava;
- corsi d'acqua e canali;
- laghi e lagune;
- bacini artificiali.

Regione Piemonte - Con deliberazione n. 43-1055 del 10 ottobre 2005 la Giunta Regionale ha approvato la "*Determinazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP)*". In base all'Allegato A (relativo alla metodologia per il calcolo della TASP) il computo è dato dalla superficie totale regionale da cui vengono sottratti:

- i fabbricati e aree urbanizzate;
- le infrastrutture di urbanizzazione (strade, ferrovie etc.);
- i terreni sterili per natura (rocce nude, ghiacciai, nevai, ghiaietti etc.);
- acque (in parte).

Sono invece compresi nel TASP:

- i terreni agrari e forestali non costituenti aziende agricole (terreni abbandonati, orti, parchi);
- parte della superficie improduttiva (acque, saline, torbiere, cave etc.) "in quanto utile alla sopravvivenza dei selvatici".

APPLICAZIONI A LIVELLO PROVINCIALE

Provincia di Piacenza - Nel Piano Faunistico Venatorio la determinazione delle superfici agro-silvo-pastorali è stata raggiunta escludendo dalla superficie territoriale complessiva della Provincia le aree urbane e quelle fortemente antropizzate: sono analogamente escluse le superfici puntiformi o lineari che fanno capo ad infrastrutture sparse sul territorio che, di fatto, risultano inidonee per la fauna selvatica.

Dette superfici sono, sostanzialmente, quelle interessate dalla rete stradale principale extraurbana (costituita dalle strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali), dalla rete ferroviaria e dagli insediamenti esistenti al di fuori dei centri urbani (insediamenti rurali o insediamenti antropici presenti sul territorio in forma isolata o di piccoli nuclei).

Sono altresì escluse, in quanto fortemente antropizzate, le zone industriali, le superfici delle cave attive e delle discariche le zone classificate nella carta dell'uso del suolo quali zone non fotointerpretabili (vale a dire le aree militari o altri particolari topografici avente carattere di riservatezza).

Provincia di Rimini - Nel Piano Faunistico Venatorio 2000-2005 la determinazione delle superfici agro-silvo-pastorali è stata raggiunta escludendo dalla superficie territoriale complessiva della Provincia le seguenti categorie d'uso del suolo:

- le aree urbane;
- le zone verdi urbane e gli impianti sportivi;
- le zone estrattive;
- le discariche;
- le zone industriali;
- le aree portuali;
- la rete ferroviaria;
- le strade principali extraurbane;
- le zone non foto interpretabili comprese quindi le zone militari.

APPLICABILITÀ DEL METODO CORINE LAND COVER

Il calcolo della percentuale di territorio regionale o provinciale precluso alla caccia, per verificare il riferimento delle percentuali di cui ai commi 3, 6, 7 dell'art 10 della legge n. 157/92, deve essere fatto fra grandezze omogenee, vale a dire fra Superficie Agro-Silvo-Pastorale (S.A.S.P.) complessiva a monte e S.A.S.P. preclusa alla attività venatoria a valle.

Fino ad oggi molte Regioni hanno dettato come linee guida per il calcolo suddetto la superficie agricola produttiva così come indicata ed individuata nei censimenti ISTAT: va evidenziato che un territorio non utile ai fini produttivi può essere utile invece ai fini faunistici.

Così in diversi Piani Faunistico-Venatori Regionali non sono state computate non solo acque, fabbricati ed infrastrutture di urbanizzazione (come strade, ferrovie etc.), ma anche terreni sterili per natura (come rocce nude, ghiaieti, spiagge marine, arenili etc.) e terreni improduttivi da un punto di vista agrario (come saline, cave, miniere, aeroporti, campi sportivi etc.).

Ai fini delle verifiche delle percentuali suddette, che siano il più possibile oggettive e comunque condivise, il sistema da usare come strumento più adatto è il programma europeo **CORINE** (*"Coordination of Information on the Environment"*) che è stato approvato il 27 giugno 1985 come programma sperimentale per la raccolta, il coordinamento e la messa a punto delle informazioni sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali della Comunità.

All'interno dei progetti che compongono la totalità del programma CORINE (Biotopi, Emissioni atmosferiche, Vegetazione naturale, Erosione costiera etc.) il **"Land Cover"** costituisce il livello di indagine sulla occupazione del suolo: obiettivo primario è la creazione di una base dati vettoriale omogenea, relativa alla copertura del suolo classificato sulla base di una nomenclatura unitaria per tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Il rilievo effettuato agli inizi degli anni '90 dalla UE sul territorio di tutti gli stati membri (rappresentato alla scala 1:100.000) ha prodotto una classificazione secondo una *Legenda* di 44 classi suddivisa in 3 livelli gerarchici di interpretazione di immagini satellitari, con una unità minima cartografica comunque di 25 ettari, facendo riferimento ad unità spaziali omogenee o composte di zone elementari appartenenti ad una stessa classe e sufficientemente stabili per essere destinate al rilevamento di informazioni più dettagliate.

Ne deriva che il “**Corine Land Cover**” costituisce lo strumento più adatto per stabilire – in modo univoco e comunque accettato da tutti – quali delle 44 categorie in cui vengono distinte nel Corine Land Cover le differenti utilizzazioni del suolo possano rientrare nella più ampia accezione di “Superficie Agro-Silvo-Pastorale”.

Dei 3 livelli in cui la *Legenda* è articolata, il 1° comprende le seguenti 5 voci generali che – disarticolate nelle singole seguenti sottovoci di 2° e di 3° livello - abbracciano le maggiori categorie di copertura del suolo:

1) **SUPERFICI ARTIFICIALI-AMBIENTE URBANIZZATO**, disarticolate nelle seguenti sottovoci di 2° livello:

1.1) **insediamento residenziale**, a sua volta disarticolato nelle seguenti sottovoci di 3° livello:

1.1.1) **edificato urbano continuo;**

1.1.2) **edificato urbano discontinuo;**

1.2) **insediamento produttivo, dei servizi generali pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali**, a sua volta disarticolato nelle seguenti sottovoci di 3° livello:

1.2.1) **unità industriali e commerciali;**

1.2.2) **reti stradali e territoriali;**

1.2.3) **aree portuali;**

1.2.4) **aeroporti;**

1.3) **aree estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati**, a loro volta disarticolate nelle seguenti sottovoci di 3° livello:

1.3.1) **aree estrattive;**

1.3.2) **discariche;**

1.3.3) **aree in costruzione;**

1.4) **aree verdi urbanizzate**, a loro volta disarticolate nelle seguenti sottovoci di 3° livello:

1.4.1) **aree urbane verdi;**

1.4.2) **strutture di sport e tempo libero;**

2) **SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE-AMBIENTE COLTIVATO**, disarticolate nelle seguenti sottovoci di 2° livello:

2.1) **seminativi**, a loro volta disarticolati nelle seguenti sottovoci di 3° livello:

2.1.1) **terre arabili;**

2.1.2) **seminativi in aree irrigue;**

2.2) **colture permanenti**, a loro volta disarticolate nelle seguenti sottovoci di 3° livello:

2.2.1) **vigneti;**

2.2.2) **frutteti e suffrutti;**

2.2.3) **oliveti;**

2.2.4) **altre colture permanenti;**

2.3) **prati stabili (foraggiere permanenti)**, a loro volta disarticolati nella seguente sottovoce di 3° livello:

2.3.1) **praterie;**

2.4) **zone agricole eterogenee**, a loro volta disarticolate nelle seguenti sottovoci di 3° livello:

2.4.1) **seminativi e colture arboree;**

2.4.2) **aree agricole a struttura complessa;**

2.4.3) **superficie agricola con aree vegetali;**

2.4.4) **aree agroforestali;**

3) **SUPERFICI BOSCADE ED ALTRI AMBIENTI SEMINATURALI**, disarticolate nelle seguenti sottovoci di 2° livello:

3.1) **aree boscate**, a loro volta disarticolate nelle seguenti sottovoci di 3° livello:

3.1.1) **boschi di latifoglie;**

- 3.1.2) **boschi di conifere;**
- 3.1.3) **boschi misti;**
- 3.2) **ambienti caratterizzati da copertura vegetale prevalentemente arbustiva e/o erbacea in evoluzione naturale**, a loro volta disarticolati nelle seguenti sottovoci di 3° livello:
 - 3.2.1) **prati e pascoli naturali;**
 - 3.2.2) **brughiere;**
 - 3.2.3) **vegetazione a sclerofille;**
 - 3.2.4) **aree di transizione cespugliato-boscoso;**
- 3.3) **zone aperte con vegetazione rada o assente**, a loro volta disarticolate nelle seguenti sottovoci di 3° livello:
 - 3.3.1) **spiagge e dune;**
 - 3.3.2) **roccia nuda;**
 - 3.3.3) **aree con vegetazione sparsa;**
 - 3.3.4) **aree incendiate;**
 - 3.3.5) **ghiacciai e nevi perenni;**
- 4) **AMBIENTE UMIDO**, disarticolato nelle seguenti sottovoci di 2° livello:
 - 4.1) **zone umide interne**, a loro volta disarticolate nelle seguenti sottovoci di 3° livello:
 - 4.1.1) **aree interne palustri;**
 - 4.1.2) **torbiere;**
 - 4.2) **zone umide marittime**, a loro volta disarticolate nelle seguenti sottovoci di 3° livello:
 - 4.2.1) **paludi salmastre;**
 - 4.2.2) **saline;**
 - 4.2.3) **zone interidali marine;**
- 5) **AMBIENTE DELLE ACQUE**, disarticolato nelle seguenti sottovoci di 2° livello:
 - 5.1) **acque continentali**, a loro volta disarticolate nelle seguenti sottovoci di 3° livello:
 - 5.1.1) **corsi d'acqua;**
 - 5.1.2) **bacini d'acqua;**
 - 5.2) **acque marittime**, a loro volta disarticolate nelle seguenti sottovoci di 3° livello:
 - 5.2.1) **lagune, laghi e stagni costieri;**
 - 5.2.2) **estuari;**
 - 5.2.3) **acque marittime.**

Per ogni territorio desiderato il Corine Land Cover fornisce le superfici espresse in ettari relative sia a ciascuna delle suddette 5 voci generali che ad ognuna delle sottovoci tanto di 2° livello quanto di 3° livello, laddove presenti.

Il 3° livello in cui è articolata la *Legenda* comprende 44 voci generali, che sono più dettagliate ed adatte al rapporto di scala 1:100.000: a questo 3° livello di voci si può fare riferimento per l'individuazione ed il corrispondente calcolo del territorio agro-silvo-pastorale (t.a.s.p.), stabilendo quali delle suddette 44 categorie di utilizzo del suolo siano equiparabili a superficie agro-silvo-pastorale (s.a.s.p.).

Su tale questione vitale si tratta comunque di stabilire prima (a monte) la costituzione (o composizione) della T.A.S.P. proprio come "sommatoria" delle categorie del Corine Land Cover riconosciute equiparabili a S.A.S.P., per avere così automaticamente in modo informatizzato il risultato della somma e quindi l'esatta estensione del T.A.S.P. a livello sia regionale che provinciale: solo dopo (a valle del procedimento) si potrà procedere al calcolo della percentuale di territorio precluso alla caccia, computando però solo e soltanto la S.A.S.P. costituita dalle stesse categorie risultanti all'interno di ognuno dei diversi istituti legislativi o amministrativi (aree naturali protette, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura ecc.).

A livello indicativo si ritiene che possano essere ritenute equivalenti a superficie agro-silvo-pastorale quanto meno le seguenti 23 categorie:

- 1) terre arabili (2.1.1);
- 2) vigneti (2.2.1);
- 3) frutteti e suffrutti (2.2.2);
- 4) oliveti (2.2.3);
- 5) altre colture permanenti (2.2.4);
- 6) praterie (2.3.1);
- 7) seminativi e colture arboree (2.4.1);
- 8) aree agricole a struttura complessa (2.4.2);
- 9) superficie agricola con aree vegetali (2.4.3);
- 10) aree agroforestali (2.4.4);
- 11) boschi di latifoglie (3.1.1);
- 12) boschi di conifere (3.1.2);
- 13) boschi misti (3.1.3);
- 14) prati e pascoli naturali (3.2.1);
- 15) brughiere (3.2.2);
- 16) vegetazione a sclerofille (3.2.3);
- 17) aree di transizione cespugliato-boscoso (3.2.4);
- 18) aree con vegetazione sparsa (3.3.3);
- 19) aree incendiate (3.3.4);
- 20) aree interne palustri (4.1.1);
- 21) corsi d'acqua (5.1.1);
- 22) bacini d'acqua (5.1.2);
- 23) lagune, laghi e stagni costieri (5.2.1).

Dal momento che le 44 categorie di 3° livello in cui si articola l'utilizzazione del suolo del Corine Land Cover arrivano comunque a coprire l'intero territorio di ogni Regione, e quindi la scelta delle categorie "copre" ad ogni modo tanto l'intero T.A.S.P. quanto la parte di esso preclusa alla caccia, da un punto di vista "logico", prima ancora che "metodologico", lo stesso procedimento può essere preso in considerazione in un'ottica di utilizzo del lavoro in tutte le realtà regionali (e provinciali), previa operazioni di verifica e definizione di tali dati condotte a livello locale sulla base di metodologie concordate e concertate tra tutti i soggetti coinvolti: dal momento che anche l'applicazione della metodologia del Corine Land Cover deve essere comunque concordata e concertata tra tutti i soggetti coinvolti, le 23 categorie sopra proposte possono costituire un modello "pilota" trainante per tutte quelle Regioni che riterranno di adottarlo, anche se in modo integrato e corretto.

GIURISPRUDENZA

Sentenza della Sezione di Parma del TAR Emilia-Romagna n. del 9 luglio 2004 – Con ricorso n. 455/2001 l'associazione Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ha sostenuto l'illegittimità del piano faunistico-venatorio provinciale di Reggio Emilia laddove esso individua una superficie agro-silvo-pastorale calcolata sulla base delle risultanze delle riprese aeree "Volo Italia 1994" e non sui dati ISTAT come richiesto dall'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994 nel testo modificato dall'art. 3 L.R. n. 6 del 2000: gli indirizzi regionali sono infatti corredati dall'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale derivante dai dati ISTAT ed individuano per ogni Provincia la superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria.

<<Il Collegio ritiene, in conclusione, che tali considerazioni del ricorrente siano del tutto

condivisibili, poiché l'art. 5 della citata legge regionale è inequivoco nello stabilire sia la competenza della Regione Emilia – Romagna ad individuare, per ogni Provincia, la superficie agro-silvo-pastorale sia gli elementi (dati ISTAT) che, per evidenti ragioni di facilità e rapidità dell'elaborazione ma soprattutto di necessaria omogeneità di una procedura da attivarsi in ambito regionale, devono essere presi a base per il suddetto calcolo>>.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Dai dati ISTAT riferiti all'ultimo censimento dell'agricoltura (anno 2000) è stata in genere rilevata Comune per Comune la superficie occupata dai seminativi, dalle coltivazioni legnose, dai prati permanenti e dai pascoli, dall'arboricoltura da legno e dai boschi: questi dati risultano comunque incompleti per il calcolo della superficie agro-silvo-pastorale da pianificare ai fini faunistici e venatori, dal momento che a questa bisogna aggiungere la superficie occupata da altri elementi non espressamente riportati dall'ISTAT quali i fiumi, i fossi, i canali, le loro arginature e le rive, le capezzagne, i demani, che sono comunque superfici utilizzate dalla fauna selvatica e facenti parte della superficie agro-silvo-pastorale oggetto di pianificazione venatoria.

L'ISTAT non riporta fra l'altro le fasce di rispetto di strade e ferrovie, che - se calcolate come aree precluse alla caccia – debbono essere inserite anche nella composizione complessiva della superficie agro-silvo-pastorale.

Come stabilito dal TAR dell'Emilia Romagna, la decisione di passare dai dati ISTAT ai dati CORINE Land Cover ai fini di una più corretta pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale non spetta alle singole Province, ma compete alle Regioni, che quindi dovrebbero impartire disposizioni in tal senso (se non l'hanno già fatto), modificando conseguentemente gli atti fin qui prodotti, ivi comprese le eventuali prescrizioni impartite per legge regionale, come nel caso delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Veneto che fanno espresso riferimento ai dati ISTAT.

Qualunque sia il metodo con cui viene definita ed individuata la superficie agro-silvo-pastorale (s.a.s.p.) complessiva, con una serie di categorie che contribuiscono alla sua composizione (desunte dai dati ISTAT o dal Corine Land Cover), è poi obbligatorio che i territori agro-silvo-pastorali da destinare a totale protezione della fauna selvatica siano sempre e comunque parte della s.a.s.p. complessiva, cioè costituiti dalle stesse categorie.

Si evidenzierà più avanti come nella applicazione pratica di diverse Regioni e Province non sia stato affatto rispettato questo criterio.

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE N. 157/1992

All'articolo 10 si propone di aggiungere il comma 1 bis dal seguente testo:

<<1 bis. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6, si applica il metodo Corine Land Cover>>.

**TERRITORI AGRO-SILVO-PASTORALI
DA DESTINARE A TOTALE PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA**

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi dell'ultimo periodo del 4° comma dell'art. 10 della legge n. 157/1992 <<si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.>>

Ai sensi del primo periodo dello stesso 4° comma <<Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c)>>, vale a dire:

- a) le **oasi di protezione**, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le **zone di ripopolamento e cattura**, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i **centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale**, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 21 della legge n. 157/1992 il **divieto di abbattimento e cattura a fini venatori** è prescritto:

- a) nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) nei **parchi nazionali**, nei **parchi naturali regionali** e **nelle riserve naturali** conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;
- c) nelle **oasi di protezione** e nelle **zone di ripopolamento e cattura**, nei **centri di riproduzione di fauna selvatica**, nelle **foreste demaniali** ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- d) ove vi siano **opere di difesa dello Stato** ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- e) nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e **a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili**, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- m) su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
- n) cacciare negli **stagni**, nelle **paludi** e negli **specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio** e su terreni allagati da piene di fiume.

Ai sensi del successivo 2° comma <<se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5 (istituzione di Zone di Protezione Speciale, ZPS, in attuazione della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, ndr.), ad istituire le **zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna**, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette **rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori**; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse>>: ai sensi del 3° comma <<la caccia è vietata su tutti i **valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi**>>.

Ai sensi del 6° comma dell'art. 15 della legge n. 157/1992, che disciplina i fondi chiusi, <<nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il

proprietario o conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto>>.

N.B. - Un'area di divieto non sempre è anche un'area di protezione faunistica, dal momento che la "protezione" garantita dal divieto di caccia può riguardare le persone umane, come sono sicuramente senza ombra di dubbio i divieti di caccia nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro se non anche a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.

NORMATIVA REGIONALE

Regione Lazio – Ai sensi del 2° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995: <<nei territori di protezione, compresi quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) (relativo alle oasi di protezione, ndr.) e b) (relativo alle zone di ripopolamento e cattura, ndr.) e quelli di cui all'articolo 16 (relativo ai centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, ndr.) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole>>.

Ai sensi del 9° comma dell'art. 31 della medesima legge regionale 17/95 la superficie dei fondi chiusi <<entra a far parte del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, destinato a protezione della fauna selvatica>>.

Ai sensi del 1° comma del successivo art. 37 <<l'abbattimento e la cattura a fini venatori>> sono vietati, oltre che nelle stesse aree indicate all'art. 21 della legge n. 157/92, anche:

b) nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nei **parchi suburbani e nelle zone di importanza naturalistica del litorale romano**, individuate con deliberazione del Consiglio regionale;

ff) la caccia all'avifauna selvatica migratoria sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione per una distanza di 1000 metri dagli stessi nonché la caccia nelle zone interessate dalle rotte di migrazione dell'avifauna segnalate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ed indicati dalle province ad integrazione del calendario venatorio regionale, sentito l'INFS;

ii) **nei terreni e nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco; nei terreni rimboschiti da meno di quindici anni nonché nelle tartufaie coltivate e/o controllate, appositamente tabellati. Nei boschi danneggiati dal fuoco il divieto si applica per tutta la stagione venatoria successiva all'incendio, oltre eventualmente per quella in corso;**

ll) **in acque marine antistanti il litorale laziale ad eccezione della fascia di ml 100 dal battente dell'onda;**

mm) nel territorio posto all'interno del Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) di Roma.

GIURISPRUDENZA

Sentenza della Sezione di Brescia del TAR Lombardia n. 46 del 5 dicembre 2002 - Pubblicata il 24 gennaio 2003: ha stabilito che la percentuale di territorio da sottoporre a tutela, ai fini di protezione della fauna selvatica, può essere calcolata prendendo a riferimento non già tutto il territorio agro-silvo-pastorale, ma solo quella sua parte "utile" alla fauna selvatica.

APPLICAZIONI PRATICHE

Regione Lazio – Il Piano Faunistico Venatorio Regionale del Lazio classifica fra le oasi di protezione:

- le “Zone di protezione delle rotte di migrazione”;
- le “Zone di Rifugio”;
- le “Bandite”.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Di tutti gli istituti di protezione della fauna selvatica (parchi, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura ecc.) non deve essere presa la superficie complessiva ai fini del computo del territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, ma va considerata (e conseguentemente calcolata in termini percentuali rispetto alla superficie agro-silvo-pastorale complessiva) sempre e comunque soltanto la s.a.s.p. che al loro interno è costituita dalle stesse categorie che compongono quella complessiva: quale esempio di una applicazione distorta, si porta il calcolo dei parchi il cui territorio non è interamente costituito da superficie agro-silvo-pastorale, perché ricomprende anche aree urbanizzate dall'uomo se non addirittura interi centri storici che non fanno parte della s.a.s.p..

Come ulteriore esempio di applicazione distorta del dettato normativo, si porta il caso delle fasce di rispetto di strade e ferrovie (di cui si dirà specificatamente più avanti) che normalmente non compaiono fra le categorie della superficie produttiva prevista dall'ISTAT e quindi non contribuiscono alla costituzione a monte della superficie agro-silvo-pastorale complessiva, ma vengono illecitamente calcolate a valle come territorio precluso alla caccia, determinando in questo modo il raggiungimento di percentuali false e spesso superiori ai tetti massimi fissati dalla legge.

**QUOTE DI TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE
DA DESTINARE A TOTALE PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
- Verifica dello stato di attuazione a livello normativo -**

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi del 3° comma dell'art. 10 della legge n. 157/1992 <<Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.>>

NORMATIVA REGIONALE

Regione Abruzzo – Ai sensi del 3° comma dell'art. 7 della legge regionale n. 30 del 31 maggio 1994 <<il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato ... per una quota del 30% a protezione della fauna selvatica >>

Regione Basilicata – Ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 9 gennaio 1995 <<le zone di cui al precedente comma, lettere a) (oasi di protezione e zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ndr.), b) (zone di ripopolamento e cattura, ndr.) e c)(centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, ndr.), fanno parte del territorio specificamente destinato alla protezione della fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10, comma 3 e 4 della Legge n. 157/1992, la cui estensione è fissata nella quota del 30% della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia. In detta percentuale sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre disposizioni, sia vietata l'attività venatoria>>. Ai sensi del 4° comma del successivo art. 4 <<la Regione, nel piano di cui al presente articolo: a) assicura la destinazione di una quota del 30% del territorio agro - silvo - pastorale di ciascuna provincia a protezione della fauna selvatica>>.

Regione Calabria – Ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 9 del 17 maggio 1996 <<la Giunta regionale attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'I.N.F.S. garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni: a) destinare una quota massima del 24 per cento del territorio agro-silvopastorale della provincia a protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni>>

Regione Campania – Ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della legge regionale n. 8 del 10 aprile 1996 <<gli obiettivi di cui al precedente art. 1 saranno perseguiti mediante: a) la destinazione di una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, compresa tra il 20 ed il 30%, a protezione della fauna selvatica.>>

Regione Emilia Romagna – Ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 gli indirizzi dettati dal Consiglio Regionale riguardano in particolare: <<d) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione>>.

Regione Friuli-Venezia Giulia – Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 30 del 31 dicembre 1999 <<ai fini della presente legge e della legislazione nazionale vigente in materia faunistico-venatoria, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia é sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi>>.

Ai sensi del 1° comma successivo art. 3 <<la Regione destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale, non inferiore al 10 per cento, alla protezione della fauna e assicura che la percentuale sottratta all'attività venatoria non sia superiore al 20 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale.>>

Regione Lazio – Ai sensi del primo periodo del 1° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 17 del 2/5/1995 << Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica,

comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni>>.

Regione Liguria – Ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1 luglio 1994 (B.U.R.L. n.16 del 20 luglio 1994) <<il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per **una quota dal 20 al 30 per cento** a protezione e produzione della fauna selvatica, comprendendo nella quota tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.>>

Ai sensi del 1° comma del successivo art. 4 <<il territorio agro-silvo-pastorale delle Alpi ... è destinato a protezione e produzione della fauna selvatica per **una quota dal 10 al 20 per cento** da determinare nell'ambito del piano faunistico venatorio provinciale >>

Regione Lombardia – Ai sensi del 3° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993 (B.U.R.L. n. 33 supplemento ordinario n. 1 del 19 agosto 1993) <<il territorio agro-silvo-pastorale della regione è destinato, per **una quota del venti per cento in zona Alpi** e per **una quota del venticinque per cento nel restante territorio**, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 37 e 43.>>

Regione Marche – Ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 7/1995, concernente <<Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria>>, <<il territorio agro - silvo - pastorale regionale è così ripartito: a) per **una quota dal 20 al 25 per cento, di cui fino al 50 per cento riservato alle zone di ripopolamento e cattura** di cui all' articolo 9, comprese le aree in cui è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre disposizioni, o nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell' articolo 21>>.

La legge ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale abbassando al 25% la quota massima del 30% destinata a tutela della fauna selvatica, riservando per giunta la metà di questo territorio soltanto a zone di ripopolamento e cattura ed imponendo di conseguenza *a priori* una quota massima del 12,50% per parchi, riserve naturali ed altre aree naturali protette.

Regione Molise – Ai sensi del 3° comma dell'art. 6 della legge regionale n. 19 del 10 agosto 1993 << **Il territorio agro - silvo - pastorale della regione, utile all'esercizio venatorio, e' destinato per una quota non superiore al 20 per cento a protezione della fauna selvatica**, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni>>.

Regione Piemonte – Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 (B.U.R.P. n.39 del 25 settembre 1996) <<le Province, ai fini della pianificazione generale del territorio agro - silvo - pastorale, predispongono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 10 della legge 157/1992**, piani faunistico - venatori, di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.>>

Regione Puglia – Ai sensi del 3° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 27 del 13 agosto 1998 <<il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e delle Province è destinato, **per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 cento**, a protezione della fauna selvatica.>>

Regione Sardegna – Ai sensi del 1° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 23 del 29 luglio 1998 <<L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, **non deve essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento** del territorio agro - silvo - pastorale della Regione. In dette percentuali sono compresi i territori agro - silvo - pastorali ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.>>

Regione Sicilia – Ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 4/1998, <<**è destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25 per cento va computata nell'ambito del proprio territorio**>>.

Regione Toscana – Ai sensi del 4° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 <<la Regione, nel piano di cui al presente articolo: a) assicura la destinazione di **una quota del territorio agro - silvo - pastorale provinciale non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento** a protezione della fauna selvatica>>.

Regione Umbria – Ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 14 del 17 maggio 1994 (B.U.R.U. n.22 del 25 maggio 1994 supplemento ordinario n. 1 del 25 maggio 1994) <<il Consiglio regionale delibera, ai sensi dell' art. 43 dello Statuto, il Piano faunistico venatorio regionale, secondo i criteri dell' art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.>>

Regione Valle d'Aosta – Ai sensi della lettera f) del 3° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 64 del 27 agosto 1994 <<il piano disciplina in particolare: f) le percentuali del territorio agro - silvo - pastorale destinato a protezione della fauna selvatica secondo i criteri di cui all' art. 10 della l. 157/1992>>.

Ai sensi del 1° comma del successivo art. 6 <<l' intero territorio della Valle d' Aosta, stanti il suo ambiente, la sua flora e la sua fauna tipicamente alpini, è considerato Zona faunistica delle Alpi, di cui all' art. 11 della l. 157/ 1992>>.

Regione Veneto – Ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 (B.U.R.V. n.104 del 10 dicembre 1993) <<nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico -venatoria, è destinato, per **una quota non inferiore al 21 per cento e non superiore al 30 per cento**, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle **Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento**>>.

NORMATIVA PROVINCIALE

Provincia Autonoma Bolzano – Ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 23 del 28 novembre 1996 <<tutto il territorio della provincia di Bolzano viene suddiviso nei seguenti comprensori di caccia:
a) riserve di diritto;

- b) *riserve private di caccia*;
- c) *oasi di protezione*;
- d) *bandite*>>.

Il successivo 2° comma precisa che << *l'articolazione del territorio di cui al comma 1, ..., sostituiscono, in provincia di Bolzano, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la densità venatoria*>>.

Provincia Autonoma Trento – Ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 24 del 9 dicembre 1991, così come modificata ed integrata dalla legge provinciale n. 2 del 26 agosto 1994 << *tutto il territorio provinciale, in considerazione della consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato ad ogni effetto zona faunistica a sé stante, facente parte della zona delle Alpi.*>>

Ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 24 del 9 dicembre 1991, così come aggiunto dalla legge provinciale n. 2 del 26 agosto 1994 << *ai sensi dell' articolo 14, comma 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il piano faunistico e la disciplina per l' articolazione del territorio e per la gestione della caccia di cui agli articoli 14 e 23 sostituiscono, in Provincia di Trento, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico - venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria*>>

GIURISPRUDENZA

Sentenza n. 4639 del 4 luglio 2001 della Sezione I di Napoli del TAR Campania – Ha annullato il Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 47/23 del 15 novembre 1999, con le seguenti motivazioni nel merito: <<La legge ... chiarisce in modo inequivoco che per *territori di protezione*, da riservarsi in una percentuale dal 20 al 30% della SASP, si intende e deve intendersi solo quelli che rispondano al duplice requisito cumulativo del divieto di caccia (*anche per effetto di altre leggi o disposizioni*) e dalla presenza e operatività, su tali territori, di *provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole*. La locuzione *In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni*, deve logicamente interpretarsi nel senso di essere riferita ai territori oggetto di protezione ad altro titolo ambientale (parchi nazionali, parchi e riserve regionali, foreste demaniali etc.)>>.

APPLICAZIONI PRATICHE

Provincia di Piacenza - Nel Piano Faunistico Venatorio le zone di protezione devono interessare almeno il 30% della superficie agro-silvo-pastorale o, in alternativa, almeno il 27% nel caso in cui il rimanente 3% sia rappresentato da aree di rispetto degli ambiti territoriali di caccia (ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 8/94) nelle quali l'esercizio venatorio sia vietato a tutte le specie ovvero da aree di rispetto istituite in zone collinari e montane dove sia consentita la caccia al Cinghiale o ai Cervidi con le modalità previste negli indirizzi regionali.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Le quote dal 20% al 30% prescritte dalla normativa nazionale sono state integralmente recepite da tutte le Regioni ad eccezione di:

- la Regione Abruzzo che si è imposta un unico limite del 30%;

- la Regione Basilicata che si è imposta un unico limite del 30%;
- la Regione Calabria che si è imposta un unico limite del 24%;
- la Regione Lombardia che si è imposta un unico limite del 20% per la zona delle Alpi e del 25% per il restante territorio;
- la Regione Marche che si è imposta delle quote dal 20% al 25%;
- la Regione Molise che si è imposta un unico limite del 20%;
- la Regione Sicilia che si è imposta un unico limite del 25%;
- la Regione Veneto che si è imposta delle quote dal 21% al 30%.

Va messo in evidenza al riguardo, che rispetto ai limiti fissati dalla legge quadro nazionale tanto le Regioni quanto le Province Autonome hanno il diritto da un lato di essere ancor più “protezioniste” (come ad es. l’Abruzzo e la Basilicata che hanno legittimamente imposto un unico tetto del 30% ed hanno quindi rinunciato a mantenere le quote dal 20% al 29%), mentre dall’altro lato hanno l’obbligo di rispettare i limiti minimi e massimi che la legge n. 157/1992 prescrive come “cornice” inderogabile: ne deriva che l’unico limite del 20% (fissato dal Molise) o del 24% (fissato dalla Calabria) o il tetto massimo del 25% anziché del 30% (fissato dalla Lombardia, dalle Marche e dalla Sicilia) appaiono tutti viziati di legittimità costituzionale, impugnabili pertanto presso la Suprema Corte o modificabili con una integrazione in tal senso della legge n. 157/1992, a cui dovrebbero adeguarsi tutte le leggi regionali difformi.

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI IN SENATO

Il disegno di legge n. 276 rispetta le percentuali del 20-30% fissate dalla legge n. 157/1992, mentre i disegni di legge n. 397 e n. 480 propongono percentuali del 20-25%, mentre il disegno di legge n. 1029 propone delle percentuali del 15-30%

QUOTA MASSIMA DI TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE DA DESTINARE A TOTALE PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

GIURISPRUDENZA

Sentenza della Sezione II bis del TAR Lazio n. 1093/1995 - Con riguardo ad una coordinata applicazione della disposizione della legge 157/1992 con la legge n. 394/91, ed in particolare con riferimento alla quota massima della percentuale del 30%, ha testualmente stabilito che *<<questo non vuol dire che in applicazione del predetto articolo 10 l’attività venatoria nella Regione debba essere consentita inderogabilmente per il restante 70% del territorio regionale>>* ed ha fatto presente che *<<le norme invocate da parte ricorrente (art. 8 legge n. 394 e art. 10 legge n. 157) operano su due piani diversi, in via parallela, con la conseguenza che la prima non può ritenersi incisa o limitata dalle prescrizioni della seconda>>*, precisando inoltre che *<<d’altra parte la relazione disgiuntiva delle due norme è di tutta evidenza ove sol si consideri, sia pur a titolo esemplificativo, dell’evenienza che venga individuata come area protetta di rilievo internazionale o statale, l’intero territorio di una Regione da perimetrare per il Parco nazionale: è fuor di dubbio che il citato art. 10 sull’attività venatoria non può costituire norma impeditiva dell’istituendo Parco nazionale>>*.

Nota Ministeriale prot. n. SCN/II DIV/25/5929 del 27.4.1995 – Con tale nota il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente, ing. Bruno Agricola, ha precisato che *<<la quota dal 20% al*

30% di territorio da destinare a protezione non è definita come quota massima, come, invece, esplicitamente avviene per la quota massima globale del 15% di territorio da destinare a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale>>, per cui <<in considerazione di quanto sopra si ritiene che sia esplicita l'intenzione del legislatore non di dare un limite al territorio da proteggere ma, piuttosto, qualora non vi fossero aree di particolare valore naturalistico o specie comprese tra quelle oggetto di tutela (art. 2), destinare, comunque, una superficie compresa nei limiti previsti del 20-30% alla tutela della fauna>>: secondo il Direttore in conclusione <<non si ravvisa dunque alcuna incongruenza tra le due leggi, 157/92 e 394/91, né alcuna necessità di ripermire i parchi>>.

Sentenza della Sezione II bis del TAR Lazio n. 231 del 5 dicembre 1998 - È stato in pratica ribadito pressoché negli stessi termini quanto aveva già precisato tre anni prima il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e conseguentemente ritenuto infondato il ricorso n. 14471/95 promosso dalla Federazione Italiana della Caccia. Con il ricorso era stato impugnato il D.P.R. del 5.6.1995 con cui era stato istituito il Parco Nazionale del Gargano, per violazione del 3° comma dell'art. 10 della legge n. 157/92, in quanto con l'istituzione di tale Parco lo spazio territoriale entro il quale avrebbe potuto esercitarsi l'attività venatoria si sarebbe ridotto al 35% a fronte del 70% stabilito dallo stesso art. 10, costringendo i cacciatori ad operare in ambiti ristrettissimi.

Sentenza del TAR Basilicata n. 199 del 6 marzo 2003 – Con ricorso n. 962/2000 l'associazione nazionale Caccia, Pesca, Ambiente e Sport (C.P.A.S.) ha impugnato il calendario venatorio 2000-2001 per il divieto di caccia eccessivo dovuto alla istituzione della "Riserva di San Giuliano", perché <<in tal modo, di fatto, il territorio di protezione della fauna selvatica sul territorio agro-silvo-pastorale della Provincia di Matera è di gran lunga superiore alla percentuale, fissata inderogabilmente dall'art.10 della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157, del 30%, raggiungendo circa il 49% dell'intero territorio agro-silvo-pastorale della Provincia, con la conseguenza che l'area cacciabile è pari al solo 50%, di cui il 15% con destinazione a gestione privata della caccia ed il 35% con destinazione a caccia programmata.>>

Il TAR ha respinto il ricorso con la seguente motivazione: <<Ad avviso della Corte costituzionale, dunque, la legge (anche in attuazione di obblighi comunitari e internazionali) si pone come fine pubblico primario e prevalente la protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria. Sulla base di questo principio è legittima la creazione di una riserva naturale a protezione della flora e della fauna in essa esistente anche se ciò sacrifica, in parte (e non completamente), il diritto alla caccia.

Una riprova della correttezza di questo assunto è nella stessa legge quadro sulla caccia n.157 del 1992 che, se da un lato (art.10, terzo comma) limita le aree che possono essere inibite all'esercizio venatorio al 30% del territorio agro silvo pastorale, dall'altro lato (art.21, primo comma, lett. b), nell'indicare i "divieti" opposti ai cacciatori, espressamente esclude «l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali», in tal modo sottintendendo che in nessun caso è comunque consentito cacciare in dette zone. E' dunque possibile oltrepassare il limite del 30%, ma a condizione che ciò sia giustificato da un'inderogabile esigenza di tutelare specie animali e vegetali protette.

Tale conclusione trova conferma nel testo letterale della norma. Ed invero, la quota di territorio, dal 20 al 30%, prevista dal terzo comma dell'art. 10 L. n.157 del 1992, da destinare a protezione, non è definita come quota massima, come invece esplicitamente previsto dal successivo quinto comma per la quota "massima globale" del 15% di territorio da destinare a caccia riservata a

gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Il combinato disposto dei commi terzo e quinto autorizzano dunque ad affermare che la ratio legis non può identificarsi nel voler costituire un limite inderogabile al territorio da proteggere ma, piuttosto, qualora non vi siano aree di particolare valore naturalistico o specie comprese tra quelle oggetto di tutela, nel destinare, comunque, una superficie compresa nei limiti del 20-30%, alla tutela della fauna (T.A.R. Lazio, II Sez., 19 febbraio 1998 n. 231).>>

Sentenza della Sezione I di Bari del TAR Puglia n. 2894 del 19 luglio 2006 – Con ricorso 776/2003 la Federazione Italiana della Caccia (FIDC) ha impugnato la delimitazione e le norme di salvaguardia finalizzate all’istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Il TAR Puglia ha respinto il ricorso con la seguente motivazione: *<<Nel primo motivo si contesta che il territorio destinato a protezione della fauna selvatica abbia superato il limite massimo del 30% del territorio agro silvo pastorale della Regione, in violazione dell’art. 10, co. 3^a, della legge 157/92. Il superamento, si deduce dai ricorrenti, si realizza nel momento in cui la superficie del Parco viene sommata alle altre superfici già destinate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale a zone di protezione della fauna.*

Il ricorrente quindi muove dall’assunto per cui l’attività venatoria, vietata nel limite massimo del 30% del territorio, sarebbe consentita nel rimanente 70%. La tesi non regge. Innanzi tutto va ricordato che la Corte Costituzionale (vedi sent. n. 169/99 pronunciata in giudizi per conflitto di attribuzione sollevato da taluni Regioni) ha avuto modo di affermare che la stessa legge n. 157/92 si pone come fine primario e prevalente la protezione della fauna, obiettivo prioritario cui va subordinata la regolamentazione dell’attività venatoria “in sentenza si parla di affievolimento del tradizionale diritto alla caccia”. Va poi aggiunto che mentre il terzo comma dell’art. 10 limita le aree che possono essere inibite alla caccia al 30% del territorio agro silvo pastorale, al successivo art. 21 , lettera b) del 1^a comma, nell’elencare i divieti posti ai cacciatori esclude espressamente l’esercizio venatorio nei parchi e nelle riserve, in tal modo facendo intendere che in nessun caso sia consentito cacciare in dette zone. Va altresì osservato che la quota dal 20 al 30% prevista nel terzo comma dell’art. 10 non è indicata come quota massima, come invece espressamente previsto dal successivo quinto comma per la quota massima globale del 15% di territorio da destinare a caccia riservata a gestione privata. Da ciò la conclusione già tratta dalla giurisprudenza amministrativa che si è interessata della questione (cfr. TAR Lazio , II Sez. n. 231/98; TAR Basilicata n. 199/2003) per cui la ratio legis non si identifica nel voler costituire un limite inderogabile al territorio da proteggere, ma piuttosto – qualora non vi siano aree di particolare valore naturalistico - nel destinare comunque una superficie compresa tra il 20 ed il 30 per cento alla tutela della fauna.

Il motivo è quindi infondato in punto di diritto.>>

Dalla sentenza suddetta derivano le 2 seguenti massime:

1) Caccia – Aree protette – Rapporto tra protezione della fauna e diritto di caccia – Sentt. Corte Cost. nn. 448/1997 e 169/1999 – Prevalenza dell’esigenza di conservazione della fauna selvatica. Il rapporto tra i valori della protezione della fauna e della flora garantita con la creazione di parchi e riserva ed il diritto di caccia, garantito con la individuazione del limite del 30% del territorio agro silvo pastorale entro cui esercitare l’attività venatoria, alla luce delle sentenze della Consulta nn. 448/1997 e 169/1999, va inteso nel senso che a) la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale e che b) l’esercizio della attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica (e non arrechi danno effettivo alla produzioni agricole).

2) Caccia – Aree protette – L. n. 157/92 – Territorio agro silvo pastorale - Limite del 30%

delle aree inibite alla caccia – Inderogabilità – Esclusione – Ratio della norma. Mentre il terzo comma dell'art. 10 della legge n. 157/92 limita le aree che possono essere inibite alla caccia al 30% del territorio agro silvo pastorale, il successivo art. 21, c. 1, lett. b), nell'elencare i divieti posti ai cacciatori esclude espressamente l'esercizio venatorio nei parchi e nelle riserve, in tal modo facendo intendere che in nessun caso sia consentito cacciare in dette zone. La quota dal 20 al 30% prevista nel terzo comma dell'art. 10 non è inoltre indicata come quota massima, come invece espressamente previsto dal successivo quinto comma per la quota massima globale del 15% di territorio da destinare a caccia riservata a gestione privata. Da ciò la conclusione (cfr. TAR Lazio , Il Sez, n. 231/98; TAR Basilicata n. 199/2003) per cui la ratio legis non si identifica nel voler costituire un limite inderogabile al territorio da proteggere, ma piuttosto – qualora non vi siano aree di particolare valore naturalistico - nel destinare comunque una superficie compresa tra il 20 ed il 30 per cento alla tutela della fauna.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Secondo la giurisprudenza consolidata in materia, dal confronto tra il 3° comma dell'art. 10 della legge n. 157/1992 (che non indica affatto come quota massima il 30% di s.a.s.p. precluso alla caccia, a differenza del successivo 5° comma che prescrive una quota massima globale del 15% di territorio da destinare a caccia riservata a gestione privata) e la lett. b) del 1° comma dell'art. 21 delle medesima legge (che esclude espressamente l'esercizio venatorio nei parchi e nelle riserve, in tal modo facendo intendere che in nessun caso sia consentito cacciare in dette zone) deriva che il limite del 30% non è inderogabile se si tratta in particolare di aree naturali protette istituite (parchi e riserve) più che di istituti di protezione della fauna selvatica (oasi di protezione e/o zone di ripopolamento e cattura ecc.).

Lo sfondamento del 30% può essere inoltre ammissibile (in modo elastico) se vengono sempre e comunque rispettate le altre quote di s.a.s.p. da destinare alla caccia a gestione privata (nella misura massima del 15%) ed alla caccia a gestione programmata (in genere dal 55% al 65% oppure dal 65% al 75% per la zona delle Alpi): se ad es. si fosse al 10% di s.a.s.p. destinata a caccia a gestione privata ed al 55% di s.a.s.p. destinata alla caccia a gestione programmata, allora la s.a.s.p. destinata a protezione della fauna selvatica potrebbe raggiungere il tetto del 35%.

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI IN SENATO

I disegni di legge n. 276 e n. 1029 rispettano la percentuale del 30% fissate dalla legge n. 157/1992, mentre i disegni di legge n. 397 e n. 480 propongono la riduzione della percentuale al 25%.

| |
|--|
| <p>QUOTA MINIMA DI TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE DA DESTINARE A TOTALE PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA</p> |
|--|

GIURISPRUDENZA

Sentenza della Corte Costituzionale n. 448 del 16-30 dicembre 1997 – Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri <<rammentato che l'art. 10 della legge n. 157 del 1992, stabilisce un criterio-base di "destinazione differenziata" del territorio, distinguendo tra aree di protezione della fauna selvatica (comma 3) ed aree di promozione di forme di gestione programmata della

caccia (comma 6), si nega che sussista la denunciata contraddizione tra il censurato comma 3 e le altre disposizioni della legge n. 157 del 1992, spettando, infatti, "alla funzione pianificatoria disporre per un appropriato impiego protettivo dei territori soggetti a divieto di caccia tenuto conto che la protezione nei sensi indicati dal comma 4 ammette pur sempre forme diversificate e graduate". Peraltro, alla stregua del voluto bilanciamento tra le esigenze di protezione della fauna e quelle dell'attività venatoria, il complesso normativo in questione dovrebbe essere letto "nel senso che le predette aree a protezione incompleta non possono valere al fine del raggiungimento della percentuale minima del 20%, ma debbono nondimeno essere considerate per evitare il superamento della soglia massima del 30%".

Sentenza della Sezione II del TAR Liguria n. 1629 del 6 dicembre 2003 – Ha annullato il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Imperia, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Imperia n.10 del 30/1/2003, con le seguenti motivazioni di merito: <<Quanto al terzo ed al quarto motivo questa sezione ha già in passato affermato (Il 22/11/2002 n.1124) che "nelle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è vietata per ragioni prettamente ambientali (centri urbani, fasce di rispetto stradali o ferroviarie)" e, più in generale, si può affermare che vada esclusa per tutte le aree antropizzate che ne rendono pericoloso l'esercizio essendo ormai destinate ad altri usi prevalenti ad opera della trasformazione del suolo. (Cfr. C. Cost. N.488\97 in relazione alla necessità di comprensori omogenei nei quali articolare la destinazione dell'uso venatorio o faunistico del territorio).

Poiché l'art. 102 del piano include tali aree nel computo del 20% sottratto alla caccia ne deriva la violazione dell'art. 10, l.n.157/92.>>.

Ne deriva che la Provincia ha calcolato in modo improprio la percentuale minima obbligatoria (il 20% del territorio agro-forestale) che secondo la legge statale sulla caccia va destinata a protezione della fauna, perché sono state forzatamente incluse nel conteggio delle aree protette, al pari di oasi faunistiche, anche i tracciati ferroviari e le carreggiate delle strade e le fasce di 50 metri ai loro lati, notoriamente inidonee per lo più alla sosta e alla riproduzione della fauna.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Il tetto minimo del 20% della s.a.s.p. (o del 10% per la zona delle Alpi) costituisce il recepimento quantitativo della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, al di sotto del quale la fauna selvatica non sarebbe affatto protetta, perché cacciabile sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale che sarebbe comunque destinato alla attività venatoria nelle sue due forme della gestione privata e di quella programmata.

La Giurisprudenza ha sancito l'illegalità di computare fra le aree precluse alla caccia anche quelle (come ad es. le fasce di rispetto di strade e ferrovie) che non siano invece ricomprese nella s.a.s.p. complessiva.

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE N. 157/1992

Si propone di aggiungere il comma 3 bis all'articolo 10 della legge n. 157/1992:

<<3 bis. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 20 per cento o quella massima del 30 per cento.>>

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI IN SENATO

I disegni di legge n. 276, n. 397 e n. 480 rispettano la percentuale del 20% fissata dalla legge n. 157/1992, mentre il disegno di legge n. 1029 propone la riduzione della percentuale del 15%.

FASCE DI RISPETTO DI STRADE E FERROVIE QUALI QUOTE DI TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE DA DESTINARE A TOTALE PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

GIURISPRUDENZA

Ordinanza del TAR Liguria del 26 aprile 1996 - Il TAR Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), denunciando il contrasto di tali disposizioni con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui comprendono, nella percentuale del territorio destinata a protezione della fauna selvatica, le aree in cui sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni; e cioè anche aree che, purché definibili come agro-silvo-pastorali, sarebbero tuttavia inidonee, per la limitata estensione o per la vicinanza a vie di comunicazione, a garantire i predetti obiettivi protettivi. Secondo l'ordinanza, se per protezione della fauna, a mente del comma 4 del medesimo art. 10 della citata legge n. 157 del 1992, va inteso "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole", è evidente che, nel territorio destinato a protezione, non può essere compreso quello che, per sua natura e funzione, sia inidoneo a consentire l'agevolazione congiunta delle attività vitali della fauna stessa. Di qui la denunciata illegittimità dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 la cui "contraddittorietà in termini" farebbe dubitare della sua rispondenza al "principio di ragionevolezza di cui è codificazione nell'art. 97, primo comma, della Costituzione". Ad avviso del giudice rimettente lo stesso vizio colpirebbe anche l'art. 3, commi 1 e 2, della legge della regione Liguria n. 29 del 1994, in quanto la stessa definizione "del territorio da considerare" consentirebbe l'inclusione, nella zona di protezione della fauna, anche di aree non idonee alla destinazione in questione.

Nel costituirsi in giudizio l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund (W.W.F.) ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme indicate nell'ordinanza, se non interpretate nel senso che, **nella percentuale di territorio "da proteggere" in ogni regione, debbano essere incluse soltanto le aree idonee a consentire la sosta e la riproduzione della fauna selvatica, escludendo tutte quelle aventi natura marginale e residuale (come le fasce di rispetto delle vie di comunicazione, gli insediamenti aeroportuali, le zone antropizzate, i parchi e giardini urbani, ecc.)**.

Ricordato che il fine prioritario della legge n. 157 del 1992 è quello di proteggere la fauna selvatica, l'Associazione osserva che, quando il legislatore ha voluto che determinate aree fossero

incluse nella percentuale di territorio protetto, lo ha indicato espressamente (come nel caso dei fondi chiusi vietati alla caccia di cui all'art. 15, commi 8 e 9).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato che alla stregua del voluto bilanciamento tra le esigenze di protezione della fauna e quelle dell'attività venatoria, il complesso normativo in questione dovrebbe essere letto "nel senso che le predette aree a protezione incompleta non possono valere al fine del raggiungimento della percentuale minima del 20%, ma debbono nondimeno essere considerate per evitare il superamento della soglia massima del 30%".

Sentenza della Corte Costituzionale n. 448 del 16-30 dicembre 1997 - Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del TAR Liguria del 26/4/1996: <<nella prospettazione dell'ordinanza la disciplina pianificatoria, che il rimettente reputa irragionevole e contraddittoria, scaturisce, ad un tempo, dalla disposizione della legge statale, che espressamente include nella zona di protezione della fauna aree da reputare non compiutamente idonee alle finalità protettive, e da quella della legge regionale, che definisce il territorio agro-silvo-pastorale in termini tali da consentire anch'essa l'inclusione, nella zona di protezione della fauna, di aree che il giudice a quo ritiene inadatte allo scopo. Nel merito la questione non è fondata, non ravvisandosi nelle disposizioni denunciate l'irragionevolezza segnalata dal rimettente. ... Quanto poi alla zona di protezione della fauna, vero è che il comma 4 del medesimo art. 10 definisce la protezione come "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole", ma da tale definizione non è dato evincere che la volontà legislativa possa essere individuata prescindendo da tutto il contesto della legge n. 157 del 1992 ed, in particolare, dalle varie disposizioni contenute nell'art. 10 della legge medesima. Queste ultime confermano, infatti, che non necessariamente tutto il territorio destinato alla tutela faunistica deve rivestire le caratteristiche proprie delle "oasi di protezione", e cioè di quelle aree che, secondo la definizione del comma 8, sono "destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica"; detto territorio "comprende" sì queste ultime (comma 4), ma resta affidato, per la ulteriore sua individuazione, alla pianificazione faunistico-venatoria regionale e provinciale, cui spetta enucleare, secondo i criteri stabiliti nel menzionato art. 10, "comprensori omogenei" nei quali si articola la destinazione differenziata del territorio stesso.

L'irragionevolezza della disciplina non può perciò essere predicata solo in ragione della definizione generale di protezione accolta dal comma 4 dell'art. 10; definizione che non va posta in antitesi bensì raccordata con gli altri disposti della disciplina in esame, sì da valutare coerenza e razionalità delle scelte in modo unitario, correlando, in particolare, il dato dell'entità della percentuale di territorio destinato alla tutela faunistica con gli elementi che, nella loro varietà, entrano, secondo quanto stabilito dallo stesso legislatore, a comporre detto dato.

Non hanno, dunque, fondamento i dubbi sollevati dal rimettente in ordine alle disposizioni censurate ed, in particolare, in ordine alla loro idoneità a realizzare, mediante un corretto esercizio della pianificazione, una adeguata tutela degli interessi pubblici connessi alla protezione della fauna. **L'eventuale ipotesi di piani, che - in ragione delle tipologie di aree in essi inclusi - non apparissero rispondenti agli obiettivi di protezione individuati dalla normativa sopra citata, potrà, d'altro canto, aprire la via al sindacato di legittimità innanzi al giudice amministrativo, restando così garantita, in ogni caso, la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla normativa portata all'esame di questa Corte.>>**

Sentenza n. 4639 del 4 luglio 2001 della Sezione I di Napoli del TAR Campania - Ha annullato il Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 47/23 del 15 novembre 1999, con le seguenti motivazioni nel merito: <<la

regione ha dunque assunto a base delle sue valutazioni, in sede di applicazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 157/1992, in ordine al dimensionamento del *territorio agro-silvo-pastorale destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica*, non già le sole aree di protezione, ma, indebitamente, anche vasti territori (aree di rispetto) sottratti alla caccia per ragioni di sicurezza che nulla hanno a che vedere con la normativa della cui applicazione si tratta e che nessuna influenza avrebbero dovuto svolgere nel formarsi della scelta amministrativa di pianificazione venatoria.

Sul punto occorre considerare che se è vero che l'articolo 10, comma 3, secondo periodo, della legge 157 in esame afferma che *In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni*, e altresì vero che il successivo comma 4 chiarisce che *Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c) - oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica - e che Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole*. La legge dunque chiarisce in modo inequivoco che per *territori di protezione*, da riservarsi in una percentuale dal 20 al 30% della SASP, si intende e deve intendersi solo quelli che rispondano al duplice requisito cumulativo del divieto di caccia (*anche per effetto di altre leggi o disposizioni*) e dalla presenza e operatività, su tali territori, di *provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole*. La locuzione *In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni*, deve logicamente interpretarsi nel senso di essere riferita ai territori oggetto di protezione ad altro titolo ambientale (parchi nazionali, parchi e riserve regionali, foreste demaniali etc.). **Ne consegue che le aree di rispetto stradali, ferroviarie etc., nulla hanno a che vedere con la percentuale di territori protetti di cui all'articolo 10 comma 7 in esame, ed ha errato la regione Campania a prendere in decisiva considerazione tali aree di rispetto per valutare la necessità od opportunità di un ridimensionamento delle complessive aree sottratte alla caccia nel territorio regionale.>>**

Decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 717 del 21 maggio 2002 - Ha confermato la sentenza della Sezione di Napoli del TAR Campania n. 4639/2001 con le seguenti motivazioni: <<Parimenti, non pare al Collegio che la previsione di cui all'art.10, comma 3, L. n.157/92 consenta l'inclusione nella quota minima da destinare ad aree di protezione della fauna selvatica anche di territori sottratti alla caccia per ragioni di sicurezza, quali, in particolare, le aree di rispetto. Se è vero, infatti, che ai sensi della disposizione citata "in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni", non è meno vero, d'altra parte, che la stessa disposizione, al successivo comma 4, definisce come territorio di protezione quello nel quale opera al contempo il divieto di caccia e una regolamentazione intesa ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole: regolamentazione, quest'ultima, senz'altro mancante nei territori sottratti alla caccia per ragioni del tutto diverse da quelle sottese alla disciplina posta a protezione della fauna selvatica.>>

Sentenza della Seconda Sezione del TAR Liguria n. 1124 del 22 novembre 2002 - Ha annullato il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di La Spezia, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di La Spezia n. 33 del 27/3/2002, con le seguenti motivazioni di merito: <<Con il secondo motivo il WWF lamenta che la Provincia abbia ricompreso nei territori destinati alla protezione della fauna selvatica anche le zone in cui comunque l'attività venatoria fosse stata già vietata per l'inidoneità delle zone stesse.

Anche questo motivo è fondato.

L'art.10 della L. 157/92 prevede che con lo strumento dei piani faunistico venatori l'intero territorio agro – silvo – pastorale sia soggetto a pianificazione finalizzata al conseguimento della densità ottimale e dalla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del rilievo venatorio.

Tutto ciò sta a significare con evidente chiarezza che lo strumento del piano faunistico venatorio non può riguardare tutto il territorio amministrato dall'ente chiamato a formare il piano: a prescindere dalla dizione normativa "l'intero territorio agro-silvo-pastorale" già di per sé sufficiente per comprendere l'intenzione del legislatore, non si capisce per quale ragione il piano debba governare anche altre zone, come ad esempio i centri urbani o le aree industriali.

Perciò la corretta interpretazione del co.3 dell'art.10 L. 157/92 è quella suggerita dall'associazione ricorrente: per cui nelle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è vietata per ragioni prettamente ambientali e non perché meramente inidonee, ad esempio i centri abitati o le fasce di rispetto stradali o ferroviarie. Tale interpretazione è avvalorata dall'art. 3 legge reg. 1.7.94 n.29, in cui la nozione di territorio agro-silvo-pastorale è compiutamente definita con l'esclusione delle aree ormai totalmente trasformate dall'uomo>>.

Sentenza della Sezione II del TAR Liguria n. 1629 del 6 dicembre 2003 – Ha annullato il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Imperia, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Imperia n.10 del 30/1/2003, con le seguenti motivazioni di merito: *<<Quanto al terzo ed al quarto motivo questa sezione ha già in passato affermato (Il 22/11/2002 n.1124) che "nelle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è vietata per ragioni prettamente ambientali (centri urbani, fasce di rispetto stradali o ferroviarie)" e, più in generale, si può affermare che vada esclusa per tutte le aree antropizzate che ne rendono pericoloso l'esercizio essendo ormai destinate ad altri usi prevalenti ad opera della trasformazione del suolo. (Cfr. C. Cost. N.488\97 in relazione alla necessità di comprensori omogenei nei quali articolare la destinazione dell'uso venatorio o faunistico del territorio).*

Poiché l'art. 102 del piano include tali aree nel computo del 20% sottratto alla caccia ne deriva la violazione dell'art. 10, l.n.157/92.>>

Sentenza della Sezione II del TAR Liguria n. 1340 del 1 settembre 2004 – Ha annullato il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Genova n.62 del 18/12/2003, con le seguenti motivazioni di merito: *<<Con il primo motivo le Associazioni ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della l. 157/1992 e dell'art. 3 l.r. Liguria n. 29/94, eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, sviamento, per avere la Provincia di Genova ricompreso nel computo della percentuale del territorio agro silvo pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 157/2002, anche le fasce di rispetto relative alle sedi stradali, statali e provinciali, autostradali e ferroviarie nonché le aree nel raggio di 100 metri dagli insediamenti abitati.*

Il motivo è inammissibile.

Invero la Provincia di Genova sul punto si è conformata alla deliberazione della Giunta regionale Liguria n. 1295 del 30 ottobre 2001 con cui sono stati determinati gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 29/1994.

Tale deliberazione non è stata impugnata dalle ricorrenti donde l'inammissibilità del motivo.

In questo senso si è già espressa la Sezione con la sentenza n. 1327 del 27 marzo 2003 e da tale orientamento il Collegio non ritiene doversi discostare. Né può affermarsi che la deliberazione regionale 30.10.2001 n. 1295 abbia natura normativa. Non è quindi consentito al giudice amministrativo l'esercizio del potere di disapplicazione.>>

Sentenza della Sezione I Ter del TAR del Lazio n. 500 del 21 gennaio 2005 - Ha rigettato la censura dell'Ente Produttori Selvaggina (EPS) relativa alla esclusione delle cosiddette pertinenze alle vie di comunicazione da sottoporre comunque alla tutela faunistica e venatoria nel PFVR del Lazio, con le seguenti motivazioni: <<L'Ente ricorrente lamenta in primo luogo che la Regione abbia omesso di riconoscere in alcuni piani provinciali le adiacenze stradali come zone da includere nella percentuale del territorio da destinare a protezione della fauna selvatica.

Osserva in proposito il Collegio che la valutazione amministrativa, per la quale è stato escluso che nelle aree adiacenti alle vie di comunicazione sussistano rilevanti esigenze di tutela faunistica, costituisce giudizio tecnico discrezionale immune da vizi di manifesta illogicità o irrazionalità, in quanto evidentemente fondato sull'assunto per cui difficilmente in dette zone la fauna possa trovare le condizioni ambientali idonee per la sosta e la riproduzione.

L'art.10 della L. 157/92 prevede che con lo strumento dei piani faunistico venatori l'intero territorio agro-silvo-pastorale sia soggetto a pianificazione finalizzata al conseguimento della densità ottimale e dalla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del rilievo venatorio.

Tutto ciò sta a significare con evidente chiarezza che lo strumento del piano faunistico venatorio non può riguardare tutto il territorio amministrato dall'ente chiamato a formare il piano: a prescindere dalla dizione normativa "l'intero territorio agro-silvo-pastorale" già di per sé sufficiente per comprendere l'intenzione del legislatore, non si capisce per quale ragione il piano debba governare anche altre zone, come ad esempio i centri urbani o le aree industriali.

Perciò la corretta interpretazione del co.3 dell'art.10 L. 157/92 è quella per cui **nelle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è vietata per ragioni prettamente ambientali e non perché meramente inidonee, come appunto le fasce di rispetto stradali o ferroviarie.**

Peraltro non corrisponde al vero che il piano abbia del tutto escluso le aree in questione dalle zone protette.

Al contrario esso espressamente prevede (pag. 84) che **possono concorrere alla quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione faunistica le fasce laterali alle vie di comunicazione ferroviaria ed alle strade carrozzabili, escluse le strade poderali ed interpoderali, ove ricorrano le condizioni puntualmente stabilite dal piano stesso.**

Ne consegue che, coerentemente a quanto dallo stesso ricorrente sostenuto, il piano impugnato non ha escluso del tutto la tutelabilità di dette aree ma ha piuttosto stabilito le condizioni particolari, di peculiare rilevanza ambientale e faunistica, in presenza delle quali esse possano essere incluse nelle zone protette, alla stregua di un giudizio tecnico discrezionale non censurabile in termini di manifesta illogicità o irragionevolezza.>>

Sentenza della Prima Sezione del TAR di Napoli n. 7269 del 27 maggio 2005 - Ha annullato il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Caserta, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 9/2003 del 28 gennaio 2003, con le seguenti motivazioni: <<L'impugnata previsione del piano venatorio provinciale si appalesa effettivamente illegittima, siccome in contrasto con i principi e i dettami del quadro normativo nazionale e regionale sopra delineato, avendo la provincia assunto a base delle sue valutazioni, in sede di dimensionamento del *territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica*, non già le sole aree di protezione, ma

indebitamente, anche vasti territori (aree di rispetto) sottratti alla caccia per ragioni di sicurezza che nulla hanno a che vedere con la normativa della cui applicazione si tratta e che nessuna influenza avrebbero dovuto svolgere nel formarsi della scelta amministrativa di pianificazione venatoria.

Sul punto occorre considerare che se è vero che l'articolo 10, comma 3, secondo periodo, della legge 157 in esame afferma che *In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni*, è altresì vero che il successivo comma 4 chiarisce che *il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c) – oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica – e che Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole*. La legge dunque chiarisce in modo inequivoco che per *territori di protezione*, da riservarsi in una percentuale dal 20 al 30% della SASP, si intende e deve intendersi solo quelli che rispondano al duplice requisito cumulativo del divieto di caccia (*anche per effetto di altre leggi o disposizioni*) e della presenza e operatività, su tali territori, di *provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole*. La locuzione *In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni*, deve logicamente interpretarsi nel senso di essere riferita ai territori oggetto di protezione ad altro titolo ambientale (parchi nazionali, parchi e riserve regionali, foreste demaniali etc.). **Ne consegue che le aree di rispetto stradali, ferroviarie etc, nulla hanno a che vedere con la percentuale di territori protetti di cui all'articolo 10 comma 7 in esame, ed ha errato la provincia di Caserta a prendere in decisiva considerazione tali aree di rispetto per valutare la necessità od opportunità di un ridimensionamento delle complessive aree sottratte alla caccia nel territorio regionale.**

Così operando la provincia – come condivisibilmente denunciato in ricorso – ha eluso i principi ispiratori della legislazione della materia (anteponendo il diritto alla caccia al preminente interesse pubblico alla protezione della fauna), ha violato i dettami degli articoli 10 della legge nazionale e 11 della legge regionale ed è infine incorsa in eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti assunti a base delle proprie determinazioni, **pretendendo di giustificare la riduzione delle aree di protezione a motivo della sempre maggiore antropizzazione e infrastrutturazione del territorio (vie di comunicazione, abitati etc.), ciò che, nella logica della legge, avrebbe dovuto viceversa giustificare un rafforzamento delle misure di tutela anziché un incremento del residuo territorio agro-silvo-pastorale assoggettato alla caccia.**

Concludendo sul punto deve ribadirsi che la corretta interpretazione del co. 3 dell'art. 10 L. 157/92 è quella per cui nelle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è vietata per ragioni prettamente ambientali e non perché meramente inidonee, ad esempio i centri abitati o le fasce di rispetto stradali o ferroviarie.>>

APPLICAZIONI A LIVELLO REGIONALE

Regione Lombardia - Con delibera n. 34983 del 16 aprile 1993 la Giunta Regionale ha provveduto alla *“Approvazione dei contenuti tecnici per la definizione delle superfici da computare ai fini del territorio agro-silvo-pastorale”*.

La superficie agro-silvo-pastorale viene calcolata utilizzando le coperture disponibili più aggiornate, sottraendo dalla intera superficie territoriale l'improduttivo naturale (così come definito dalla delibera 34983/93), l'urbanizzato attuale e di espansione previsto dai PRG Comunali,

la rete viaria presente ed una fascia di rispetto ritenuta non utile alla fauna selvatica così computata:

- Strade statali ampiezza di 25 ml su ambo i lati;
- Strade Provinciali ampiezza di 25 ml su ambo i lati;
- Strade Comunali ampiezza 5 ml su ambo i lati;
- Autostrada e Ferrovie ampiezza di 50 ml su ambo i lati.

Regione Marche – In merito alla interpretazione da dare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 448/1997 i pareri legali della Regione Marche hanno assegnato la competenza di individuare le aree sottoposte a divieto di caccia alla Regione attraverso il Piano Faunistico-Venatorio ed hanno stabilito che le zone in cui si può verosimilmente ipotizzare la presenza di una fonte di disturbo arrecato alla fauna, provocato da attività antropiche, seppur poste in divieto di caccia, per effetto dei limiti previsti dalla normativa, non possano essere assimilate ad aree protette.

Pertanto si è deciso di considerare come aree non funzionali alla gestione faunistico-venatoria quelle comprese nell'ambito di m. 50 da tipologie di uso del suolo classificate, nella carta regionale dell'uso del suolo, come strade asfaltate, autostrade, ferrovie, edificato con infrastrutture.

Regione Piemonte - Con deliberazione n. 43-1055 del 10 ottobre 2005 la Giunta Regionale ha approvato la "*Determinazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP)*". In base all'Allegato A (relativo alla metodologia per il calcolo della TASP) il computo è dato dalla superficie totale regionale da cui vengono sottratti:

- i fabbricati e aree urbanizzate;
- le infrastrutture di urbanizzazione (strade, ferrovie etc.);
- i terreni sterili per natura (rocce nude, ghiacciai, nevai, ghiaietti etc.);
- acque (in parte).

Sono invece compresi nel TASP:

- i terreni agrari e forestali non costituenti aziende agricole (terreni abbandonati, orti, parchi);
- parte della superficie improduttiva (acque, saline, torbiere, cave etc.) "in quanto utile alla sopravvivenza dei selvatici".

APPLICAZIONI A LIVELLO PROVINCIALE

Provincia di Rimini - Nel Piano Faunistico Venatorio 2000-2005 la determinazione delle superfici agro-silvo-pastorali è stata raggiunta escludendo dalla superficie territoriale complessiva della Provincia le seguenti categorie s'uso del suolo:

- le aree urbane;
- le zone verdi urbane e gli impianti sportivi;
- le zone estrattive;
- le discariche;
- le zone industriali;
- le aree portuali;
- la rete ferroviaria;
- le strade principali extraurbane;
- le zone non foto interpretabili comprese quindi le zone militari.

Provincia di Grosseto - Nel Piano Faunistico Venatorio 2006-2010, adottato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, è testualmente riportato: <<Oltre a quanto fin qui esposto si ritiene doveroso, nel computo delle superfici che concorrono al raggiungimento della quota compresa tra il 20 ed il 30% del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica (art. 9 – comma 4 – lettera e della LRT n. 3/94), considerare la presenza di fatto di un'altra considerevole porzioni di territorio interdetta all'attività venatoria.

Tale situazione si origina dal disposto di cui all'art. 33 – comma 1 – della LRT n. 3 del 12 gennaio 1994 L'esercizio della cacciaé vietato nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie, strade carrozzabili, eccetto quelle poderali o interpoderali ...

Pertanto, oltre agli istituti a protezione della fauna selvatica già considerati, **anche la superficie limitrofa alle strade e alle ferrovie può essere considerata come interdetta alla attività venatoria e quindi da considerarsi nella frazione di territorio a divieto di caccia.**

Ciò avvalorato peraltro dalla considerazione che la gran parte delle superfici presentano buone caratteristiche per la sosta, il rifugio e la riproduzione della fauna selvatica.

Dal computo dei totali 34.640 ettari si ritiene che una frazione pari al 20% non debba essere considerata in quanto ricadente in aree urbanizzate già scoprate ai fini del calcolo della SAF provinciale (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 405/ del 22/12/1995) e peraltro con caratteristiche mediamente non particolarmente favorevoli alla presenza della fauna selvatica.

Un'ulteriore frazioni del 20% è da considerarsi già comunque interdetta all'attività venatoria in quanto ricadente nelle superfici che specificatamente concorrono al raggiungimento della quota compresa tra il 20 ed il 30% del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica ... (ZRC, ZRV, Fondi chiusi, Aree militari, Aree protette e Demanio)>>.

Provincia di Viterbo - Nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 106 del 5/12/1997, dal quadro della superficie destinata a protezione della fauna selvatica emerge la inclusione, nel conteggio delle superfici protette, delle fasce di 50 m. adiacenti alle infrastrutture viarie del territorio provinciale e calcolate distintamente in:

- autostrade;
- strade statali;
- strade provinciale, ferrovie;
- strade comunali extraurbane.

Ne deriva un totale di 30.533 ha., corrispondente a 3.053 chilometri di infrastrutture e pari ad una quota del 9,6% della superficie agro-silvo-pastorale complessiva della Provincia di 317.874 ettari, peraltro calcolata senza che vi facciano parte i suddetti 30.533 ettari: grazie a questo illecito metodo contabile, la quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica è diventata del 24%.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale fa presente che <<**non ci sono elementi per valutare se trattasi di superficie a.s.p. o semplicemente di superficie territoriale. Né risulta che la Provincia, per tali ultimi territori, abbia programmato la realizzazione di adeguati interventi gestionali tali da consentire una assimilazione, anche in prospettiva, di questi territori a quelli faunisticamente tutelati**>>.

Per le ragioni suddette il Piano Faunistico Venatorio Regionale ha adeguato d'ufficio il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Viterbo azzerando le zone di rispetto stradali e ferroviarie, anche perché non computate a monte sulla superficie agro-silvo-pastorale complessiva della Provincia, che è rimasta quindi di 317.784 ettari: il ricalco del territorio

agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica è diventato del 13,83%, molto inferiore quindi al limite minimo del 20% prescritto per legge.

Provincia di Latina - Nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale, approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 114 del 6/12/1995 e n. 25 del 30/4/1996, viene fatto presente che <<per quanto riguarda il territorio destinato a protezione della fauna selvatica il Piano stabilisce una quota del 27,34% della S.A.S.P. pari a 49.484 Ha dei quali 20.500 Ha (11,35% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale) sono relativi alle pertinenze stradali e ferroviarie calcolate su di una estensione di 2.050 Km.

Premesso che non è specificato se la detta superficie sia agro-silvo-pastorale e se vi siano sovrapposizioni con altri istituti faunistico venatori, dal Piano provinciale non emerge che per tali territori siano programmati provvedimenti di adeguati interventi atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole che ai sensi del comma 4 articolo 10 della L. n. 157/92, caratterizzano, a assieme al divieto di abbattimento e cattura a fini venatori, la protezione faunistica>>

Per le ragioni suddette il Piano Faunistico Venatorio Regionale ha adeguato d'ufficio il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Latina azzerando le zone di rispetto stradali e ferroviarie, anche perché non computate a monte sulla superficie agro-silvo-pastorale complessiva della Provincia, che è rimasta quindi di 180.990,39: il ricalcolo del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica è diventato del 19,07%, inferiore quindi al limite minimo del 20% prescritto per legge.

Provincia di Frosinone - Nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70 del 6/8/1997, viene fatto presente che <<nel conteggio viene inclusa una superficie di 43.121 Ha riferita alle fasce laterali di 50 mt per lato per tutto il percorso stradale e ferroviario al di fuori dei centri urbani, calcolato in 4.313 Km.

Tale superficie rispetto alla S.A.S.P. indicata (per difetto) di 227.147 sarebbe pari al 19%. Tale quota sommata alla residua quota relativa alle superfici protette (14,25%) porterebbe oltre la quota massima stabilita dalla Legge 157/92, del 30%.

Premesso che non è specificato se la detta superficie sia agro-silvo-pastorale e se vi siano sovrapposizioni con altri istituti faunistico venatori, dal Piano provinciale non emerge che per tali territori siano programmati provvedimenti di adeguati interventi atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole che ai sensi del comma 4 articolo 10 della L. n. 157/92, caratterizzano, a assieme al divieto di abbattimento e cattura a fini venatori, la protezione faunistica>>

Per le ragioni suddette il Piano Faunistico Venatorio Regionale ha adeguato d'ufficio il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Latina, azzerando le zone di rispetto stradali e ferroviarie, anche perché non computate a monte sulla superficie agro-silvo-pastorale complessiva della Provincia, che è diventata di 227.147,72 ettari a 280.340 ettari (perché comprensivi dei terreni agrari e forestali non costituenti aziende, ignorati invece dalla Provincia di Frosinone): il ricalcolo del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica è diventato del 13,26%, molto inferiore quindi al limite minimo del 20% prescritto per legge.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Come già ribadito in precedenza, un'area di divieto non sempre è anche un'area di protezione faunistica, dal momento che il divieto di caccia può essere imposto a protezione dell'uomo.

Le strade in generale non sono zone vocate, né produttive, anzi sono per lo più estremamente dannose per la fauna, non solo per una fascia di 50 metri per lato, ma almeno per metri 200.

Esse portano sempre all'aumento del disturbo antropico, con conseguente drastica diminuzione della potenzialità faunistica del territorio: inoltre spesso provocano direttamente l'uccisione di animali selvatici (lepri, caprioli, ecc).

In sintesi: le strade e le loro fasce laterali non sono utili alla fauna, tanto che sarebbe tecnicamente più corretto stralciarle direttamente dal calcolo del territorio agro-silvo-pastorale (TASP).

L'estemporanea invenzione del conteggio parziale in funzione della percentuale "Utile alla fauna selvatica" (25, 33, 50%) è per lo più ridicola, perchè dalle strade non deriva nessuna utilità per la fauna.

L'appiglio giuridico della sentenza della Corte Costituzionale 448/97 non può essere usato solo in parte, solo cioè nella misura in cui fa comodo per far quadrare i conti.

La legge n. 157/1992 chiarisce in modo inequivoco che per *territori di protezione*, da riservarsi in una percentuale dal 20 al 30% della SASP, si intende e deve intendersi solo quelli che rispondano al duplice requisito cumulativo del divieto di caccia (*anche per effetto di altre leggi o disposizioni*) e della presenza e operatività, su tali territori, di *provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole*: in assenza di tale ultimo requisito, le fasce di rispetto di strade e ferrovie non possono far parte dei *territori di protezione faunistica*.

In conclusione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di norma escluse dal territorio agro-silvo-pastorale: come sancito dal TAR del Lazio, possono far parte del territorio agro-silvo-pastorale e concorrere alla sua quota destinata alla protezione faunistica solo e soltanto le fasce laterali alle vie di comunicazione ferroviaria ed alle strade carrozzabili (escluse le strade poderali ed interpoderali) per le quali ricorrano le condizioni puntualmente stabilite dalla legge stessa.

Ne consegue che ogni piano faunistico-venatorio non deve escludere del tutto la tutelabilità di dette aree ma le deve comunque subordinare a particolari condizioni di peculiare rilevanza ambientale e faunistica, solo in presenza delle quali esse possano essere incluse nelle zone protette.

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE N. 157/1992

All'articolo 10 si propone di aggiungere il comma 1 bis dal seguente testo:

<<1 ter. Le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di norma escluse dalla determinazione del territorio agro-silvo-pastorale>>.

All'articolo 10 si propone di aggiungere il comma 3 ter dal seguente testo:

<<3 ter. Possono far parte del territorio agro-silvo-pastorale e concorrere alla sua quota destinata alla protezione faunistica le fasce laterali alle vie di comunicazione ferroviaria ed alle strade carrozzabili (escluse le strade poderali ed interpoderali) solo nel caso che per esse sussistano i requisiti di cui al successivo comma 4>>.

**QUOTE DI TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE
DA DESTINARE A TOTALE PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
- Verifica dello stato di attuazione a livello pianificatorio faunistico -**

REGIONE LAZIO

Secondo il Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con delibera n. 450 del 29.7.1998, la percentuale di superficie agro-silvo-pastorale di ogni Provincia destinata a protezione della fauna selvatica era la seguente:

- **Provincia di Viterbo: 7,35%;**
- **Provincia di Rieti: 20,87%;**
- **Provincia di Roma: 33,25%;**
- **Provincia di Latina: 17,79%;**
- **Provincia di Frosinone: 12,45%.**

Come si può ben vedere, nelle 3 Province di Viterbo, Latina e Frosinone non si raggiunge nemmeno la quota minima del 20%, mentre nella Provincia di Roma si supera la quota massima del 30%.

REGIONE MARCHE

I Piani Faunistico-Venatori delle allora 4 Province delle Marche (quando non era ancora stata istituita la Provincia di Fermo), così come il Piano Faunistico-Venatorio Regionale che li ha coordinati, hanno calcolato la superficie agro-silvo-pastorale destinata a protezione della fauna selvatica in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 7/1995, ai fini del rispetto della quota minima del 20% e della quota massima rimanente del 25%, tenendo conto soltanto della superficie complessiva di 89.436,5 ettari di appena 10 aree naturali protette istituite (pari al 9,22% dell'intero territorio regionale di 969.349 ettari) costituite da 2 parchi nazionali (Monti Sibillini e Gran Sasso e Monti della Laga), da 3 riserve naturali statali (Montagna di Torricchio, Abbadia di Fastra e Gola del Furlo), da 4 parchi regionali (Monte Conero, San Bartolo, Sasso Simone e Simoncello e Gola della Rossa e Frasassi) e da 1 sola riserva naturale orientata (Ripa Bianca di Jesi), nonché delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura a tutt'oggi istituite.

Il "Piano Paesistico Ambientale Regionale" (in sigla P.P.A.R.) approvato con delibera n. 197 del 3/11/1989, prevedeva la costituzione di 31 aree per una superficie di oltre 130.000 ettari, pari a circa il 14% di quella complessiva regionale: le aree naturali protette attualmente istituite nella Regione Marche costituiscono appena il 9,22% dell'intero territorio regionale.

Alla suddetta superficie protetta deve aggiungersi quella riservata alle zone di ripopolamento e cattura ed a tutti gli istituti di protezione della fauna selvatica (oasi di protezione, zone militari e fondi chiusi) che per quanto estesa non arriva ad assicurare la quota minima del 20% di territorio agro-silvo-pastorale da destinare per legge a protezione della fauna selvatica, che non viene quindi in tal modo affatto tutelata e messa anzi a rischio, in violazione delle Direttive "Uccelli" ed "Habitat".

I dati suddetti sono riferiti ad una statistica fatta a livello regionale, come peraltro prescrive la stessa legge regionale n. 7/1995, e non certo a livello provinciale dove cambia la media percentuale, specie della Provincia di Macerata, dove rispetto ad una presunta superficie agro-

silvo-pastorale calcolata in complessivi 245.526 ettari (100%) sono stati registrati i seguenti limiti:

- **territorio destinato alla protezione della fauna selvatica** (con divieto assoluto di caccia, per una quota dal 20 al 25% della superficie agro-silvo-pastorale, di cui il 12,50% da riservare esclusivamente alle zone di ripopolamento e cattura) pari al 24,12% (59.210 ettari);
- **territorio destinato alla caccia a gestione privata** (aziende faunistico-venatorie, aziende agriturismo-venatorie, centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale nella percentuale massima globale del 13%) pari al 7,24% (17.772 ettari);
- **rimanente territorio agro-silvo-pastorale** (destinato alla gestione programmata della caccia in appositi Ambiti Territoriali di Caccia-ATC, ivi compresi i centri addestramento cani, nella percentuale dal 62% al 67%), pari al 68,64% (168.544 ettari).

Le aree naturali protette istituite nella Provincia di Macerata sono il parco nazionale dei Monti Sibillini (che ricade nella Regione Marche per 51.925 ettari, di cui 28,412,88 sono in Provincia di Macerata) e le 2 riserve naturali statali delle Montagne di Torricchio (di 317,12 ettari) e della Abbadia di Fiastra (di 1.800 ettari): rispetto alla media regionale complessiva di aree naturali protette istituite (che è del 9,22%) in Provincia di Macerata si registra una maggiore media del 12,43%, che è di per sé comunque ancora inferiore del tetto del 12,50% imposto dalla legge regionale n. 7/1995 (per giunta comprensivo delle oasi di protezione, delle zone militari e dei fondi chiusi, se non anche delle foreste demaniali)

Va per contro rilevato che, mentre i territori destinati alla protezione della fauna selvatica ed alla caccia a gestione privata registrano comunque limiti inferiori ai tetti massimi (rispettivamente del 25% e del 13%), gli ATC risultano invece avere (rispetto al tetto massimo consentito del 67%) una superficie maggiore dell'1,64% che è pari a circa 4.026 ettari in più: la circostanza è dovuta proprio al fatto che sia il territorio protetto che quello riservato alla caccia a gestione privata non raggiungono i limiti massimi.

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 157/1992

Si propone di aggiungere alla fine del comma 16 il seguente periodo:

<<, anche al fine di assicurare la quota minima del 20 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3>>.

Si propone di aggiungere il comma 16 bis con il seguente testo:

<<Qualora le Regioni e le Province non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica>>.

**AREE PERCORSE DAL FUOCO QUALI QUOTE DI
TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE
DA DESTINARE A TOTALE PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA**

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi dell'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 10 della legge n. 353 del 21 novembre 2000 <<sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.>>

GIURISPRUDENZA

Sentenza della Seconda Sezione del TAR Liguria n. 1629 del 6 dicembre 2003 - Ha annullato il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Imperia, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Imperia n.10 del 30/1/2003, con le seguenti motivazioni nel merito: <<la mancata inclusione delle aree percorse dal fuoco per mancanza di mappatura di queste zone da sottrarre alla caccia per 10 anni ai sensi della legge 353/2000 appare scelta inaccettabile sotto due profili: in primo luogo perché **l'intervento per lo spegnimento dell'incendio cui la provincia è parte fondamentale per le competenze attribuitele dalla legge fa sì che la stessa non possa non conoscere il territorio da sottrarre alla caccia perché danneggiato dal fuoco**; in secondo luogo la indeterminatezza della previsione (in attesa della mappatura delle aree) oltre a denunciare il difetto di istruttoria e di motivazione del piano, lascia prive di destinazione le stesse cioè con un'assenza di regolamentazione voluta invece dal legislatore.>>

Sentenza della Sezione II del TAR Liguria n. 1340 del 1 settembre 2004 – Ha annullato il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Genova n.62 del 18/12/2003, con le seguenti motivazioni nel merito: <<Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 10, comma 1, l. 353/2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicità manifesta in quanto il Piano omette di indicare le aree e le superfici delle zone di divieto di caccia in cui tale divieto vige per essere state tali aree percorse da incendi.

Il motivo è fondato, invero, come già espresso dalla Sezione nella sentenza n. 1629 del 6 dicembre 2003, la mancata inclusione delle aree percorse dal fuoco per mancanza di mappatura di queste zone da sottrarre alla caccia per 10 anni ai sensi della legge 353/2000 appare scelta inaccettabile sotto due profili

Tale orientamento appare condivisibile al Collegio che rileva come l'aver subordinato l'inclusione delle aree percorse da incendi nell'ambito delle zone in cui vige il divieto di caccia all'espletamento di attività amministrativa da parte dei Comuni interessati realizza una sostanziale vanificazione della portata precettiva della norma con conseguente compressione e potenziale azzeramento del termine di divieto previsto dalla legge 353/2000.

Ne consegue l'illegittimità del Piano anche sotto questo profilo.>>

Ordinanza della Sez. di Brescia del TAR Lombardia n. 849 dell'8 novembre 2007 – Ha accolto il ricorso del WWF Italia e sospeso il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 26 del 28 marzo 2007 ed entrato in vigore il 19 giugno 2007 a seguito della approvazione dello studio della valutazione di incidenza da parte della Regione Lombardia. Il TAR ha ritenuto che <<fra i motivi del ricorso appare non infondato quello attinente alla mancata previsione del Piano impugnato del divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco, dato che il relativo divieto astrattamente previsto dalla legge si concreta nella individuazione delle aree, di cui il Piano deve tener conto nella situazione attuale come dato di partenza; che il periculum in mora discende dall'essere ancora in corso la stagione di caccia>>.

Il TAR ha fissato l'udienza di merito al 24 gennaio 2008, ma il Consiglio Provinciale con delibera n. 579 del 10 novembre 2007 ha deciso di non aspettare la sentenza e di ricorrere al Consiglio di Stato in forza delle seguenti argomentazioni:

- <<il divieto di caccia discende *ope legis* dall'art. 10, comma 1, della L. 353/2000, ancorché il Piano faunistico venatorio non preveda una specifica planimetria di tali aree>> (viene strumentalmente ignorato che il divieto è inapplicabile senza l'esatta individuazione dei confini delle aree entro cui deve considerarsi vigente, ndr.);
- <<l'art. 14 L.r.26/93 declina con precisione i contenuti del piano, e tra questi, non compaiono "*i soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco*" (viene strumentalmente ignorato che la legge regionale è antecedente di ben 7 anni alla legge n. 353/2000, di cui non può quindi prevedere il suddetto divieto, ndr.) e neppure nella legislazione nazionale all'art. 10, comma 8, della L. 157/92 detta una previsione di tale natura>> (viene strumentalmente ignorato che ai sensi del 3° comma dello steso art. 10 della legge n. 157/1992 nelle percentuali di protezione della fauna selvatica <<sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni>>, ndr.);
- <<la procedura di individuazione dei *soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco*, disciplinata dall'art. 10, comma 2, della L. 353/2000 compete in via esclusiva ai Comuni>> (viene strumentalmente ignorato a monte che nell'obbligo di individuare in ogni Piano faunistico venatorio il territorio agro-silvo-pastorale da vietare alla caccia vanno ricompresi anche i soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco e non viene considerato a valle che per ottemperare al suddetto obbligo ci si può e ci si deve servire del censimento operato dai Comuni, ndr.);
- <<anche la D.G.R. n. 40995 del 14/09/1993, che detta gli "*Indirizzi per la redazione e la predisposizione dei piani faunistico venatori provinciali e dei piani di miglioramento ambientale*" non prevede l'individuazione all'interno dei due strumenti di pianificazione dei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (viene strumentalmente ignorato che anche la delibera della Giunta Regionale è antecedente di ben 7 anni alla legge n. 353/2000, di cui non può quindi prevedere il suddetto divieto, ndr.)>>.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Nell'obbligo di individuare in ogni Piano faunistico venatorio il territorio agro-silvo-pastorale da vietare alla caccia vanno ricompresi anche i soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco e per ottemperare al suddetto obbligo ci si può e ci si deve servire del censimento operato dai Comuni, oltre che di quello effettuato dalle Regioni nell'ambito del rispettivo Piano Antincendi Boschivi (A.I.B.).

Sul piano strettamente operativo, ciò comporta una obbligatoria revisione annuale di tutti i Piani Faunistici Venatori relativi a quelle Province ed alla rispettiva Regione in cui si siano verificati incendi dei soprassuoli delle zone boscate.

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 157/1992

Si propone di aggiungere al comma 8 la lettera i) dal seguente testo:

<<i>i) le zone boscate percorse dal fuoco, , da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge 353/2000>>

**QUOTE DI TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE
DA DESTINARE ALLA ATTIVITÀ VENATORIA
- Verifica dello stato di attuazione a livello normativo -**

NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi del 5° comma dell'art. 10 della legge n. 157/1992 << Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale>>: ai sensi del successivo 6° comma << sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14>>.

NORMATIVA REGIONALE

Regione Abruzzo – Ai sensi del 7° comma dell'art. 7 della legge regionale n. 30 del 31 maggio 1994 << il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato nella percentuale massima del 9% ad ambiti privati di caccia ai sensi del successivo art. 34 ivi comprendendo le zone di allenamento, di addestramento dei cani e per le gare cinofile>>: ai sensi del successivo comma 8 << il restante territorio agro-silvo-pastorale, regionale è destinato alla pianificazione faunistica -venatoria dove la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli 20 e seguenti>>

Regione Basilicata – Ai sensi della lettera b) del 4° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 9 gennaio 1995 << la Regione, nel piano di cui al presente articolo: b) garantisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia destinato ad aziende faunistico-venatorie, ad aziende agri- turistiche-venatorie ed a centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale non superi globalmente la percentuale del 15%>>. Ai sensi della successiva lettera c) la Regione << organizza, sentite le Province interessate, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)>>.

Regione Calabria – Ai sensi delle lettere b) e c) del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 9 del 17 maggio 1996 << la Giunta regionale attua la pianificazione nel rispetto delle seguenti indicazioni: ... b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvopastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile; c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia>>

Regione Campania – Ai sensi delle lettere b) e c) del 1° comma dell'art. 10 della legge regionale n. 8 del 10 aprile 1996 << gli obiettivi di cui al precedente art. 1 saranno perseguiti mediante: b) la destinazione di una quota massima del 15% del territorio agro-silvo-pastorale regionale all' istituzione di strutture per la gestione privata della caccia; c) la destinazione della rimanente parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale, ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali, a forme di gestione programmata della caccia previste dall' art. 36 e seguenti della presente legge>>. Il successivo 2° comma precisa che << la quota del 15% di territorio da destinare a gestione privata va sottratta alla gestione programmata man mano che vengono autorizzate ed istituite strutture private di gestione dell' attività>>

Regione Emilia Romagna – Ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 gli indirizzi dettati dal Consiglio Regionale riguardano in particolare: <<d) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione; ...f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri - turistico - venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone del l' addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia>>.

Regione Friuli-Venezia Giulia – Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 30 del 31 dicembre 1999 <<ai fini della presente legge e della legislazione nazionale vigente in materia faunistico-venatoria, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e' sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi>>.

Ai sensi del 2° comma successivo art. 3 <<il territorio agro-silvo-pastorale regionale puo' essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile>>. Il successivo 3° comma stabilisce che <<la parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale non rientrante nelle previsioni dei commi 1 e 2 e' destinata a gestione venatoria pubblica, secondo quanto disposto dal capo II, sezione II>>.

Regione Lazio – Ai sensi del 3° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 17 del 2/5/1995 <il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato a caccia riservata, a gestione privata, nella percentuale massima del 15 per cento preferibilmente così ripartito: l' 8 per cento ad aziende faunistico-venatorie, il 6 per cento ad aziende agro-turistico-venatorie, l' 1 per cento a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Dette percentuali devono essere calcolate su base provinciale>>. Il successivo comma 4 stabilisce che <<sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli 25,28 e 29>>.

Regione Liguria – Ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1 luglio 1994 (B.U.R.L. n.16 del 20 luglio 1994) <<il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a centri privati di riproduzione di fauna selvatica, allo stato naturale, ed a caccia riservata a gestione privata>>. Il successivo comma 6 stabilisce che <<il rimanente territorio agro-silvo-pastorale è suddiviso in ambiti territoriali di caccia di cui agli articoli 19 e seguenti.>>

Regione Lombardia – Ai sensi del 5° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993 (B.U.R.L. n. 33 supplemento ordinario n. 1 del 19 agosto 1993) <<il territorio agro - silvo - pastorale di ciascuna provincia è destinato nella percentuale massima del quindici per cento ad ambiti privati di cui agli artt. 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all' otto per cento del territorio per le aziende agriturismo - venatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile>>. Il successivo comma 6 stabilisce che <<nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli dal 28 al 34>>.

Regione Marche – Ai sensi delle lettere b), c) e d) del 1° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 7/1995 <<il territorio agro-silvo-pastorale regionale è così ripartito: b) per una quota fino al 12 per cento, è destinato alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie ed a quelle

agri - turistico - venatorie di cui all' articolo 13; c) per una quota massima pari all' 1 per cento, è destinato ai centri privati di produzione della selvaggina di cui all' articolo 14; d) per una quota massima pari al 2 per cento, è destinato a zone per l' allenamento e l' addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile di cui all' articolo 33>>. Il successivo comma 2 stabilisce che <<sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV>>.

Regione Molise – Ai sensi del 5° comma dell'art. 6 della legge regionale n. 19 del 10 agosto 1993 <<il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale utile all' esercizio venatorio può essere così destinato: a) 8 per cento alle aziende faunistico venatorie; b) 5 per cento alle aziende agri-turistico-venatorie; c) 2 per cento ai centri privati di produzione della selvaggina>>. Il successivo comma 6 stabilisce che <<sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia>>.

Regione Piemonte – Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 (B.U.R.P. n.39 del 25 settembre 1996) <<le Province, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 10 della legge 157/ 1992, piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.>>

Regione Puglia – Ai sensi del 6° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 27 del 13 agosto 1998 <<il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art.17, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art.15 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'art.18>>. Il successivo comma 7 stabilisce che <<sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, ai sensi dell'art.14>>.

Regione Sardegna – Ai sensi del 3° comma dell'art. 22 della legge regionale n. 23 del 29 luglio 1998 <<l'estensione complessiva delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri - turistico - venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percentuale del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale>>.

Regione Sicilia – Ai sensi del 6° comma dell'art. 14 della legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 4/1998, <<il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. Il 50 per cento di tale superficie è riservato alle aziende agro-venatorie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante 25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento>>. Il successivo comma 7 stabilisce che <<il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alle finalità di cui ai commi 3 e 6, è destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate agli articoli 17 e seguenti>>.

Regione Toscana – Ai sensi delle lettere b) e c) del 4° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 <<la Regione, nel piano di cui al presente articolo: b) garantisce che la percentuale del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ad aziende faunistico-venatorie, ad

aziende agriturismo-venatorie ed a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale non superi globalmente il 15 per cento; c) ripartisce, sentite le Province interessate, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, in Ambiti territoriali di caccia(ATC). Il piano faunistico venatorio regionale può definire, per ATC appartenenti a comprensori omogenei contigui di Province diverse, forme di gestione unitaria>>.

Regione Umbria – Ai sensi delle lettere a) e d) del 2° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 14 del 17 maggio 1994 <<il Piano faunistico venatorio regionale contiene: a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvo-pastorale per ciascuna provincia, con indicazione della superficie complessiva da destinare a protezione della fauna selvatica; ... d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare ad aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica>>.

Regione Valle d'Aosta – Ai sensi della lettera c) del 3° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 64 del 27 agosto 1994 <<il piano disciplina in particolare: c) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia, delle aziende faunistico - venatorie, delle aziende agriturismo - venatorie, dei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e quelli per l'eventuale revoca ai sensi dell' art. 7, comma 9>>.

Ai sensi del 1° comma del successivo art. 6 <<l' intero territorio della Valle d' Aosta, stanti il suo ambiente, la sua flora e la sua fauna tipicamente alpini, è considerato Zona faunistica delle Alpi, di cui all' art. 11 della l. 157/ 1992>>.

Regione Veneto – Ai sensi dell'ultimo periodo del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 <<una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all' istituzione di aziende faunistico - venatorie, di aziende agri - turistico - venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale>>. Il successivo comma 4 stabilisce che <<il Consiglio regionale, ..., ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi>>.

NORMATIVA PROVINCIALE

Provincia Autonoma Bolzano – Ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 23 del 28 novembre 1996 <<tutto il territorio della provincia di Bolzano viene suddiviso nei seguenti comprensori di caccia:

- e) riserve di diritto;
- f) riserve private di caccia;
- g) oasi di protezione;
- h) bandite>>.

Il successivo 2° comma precisa che <<l'articolazione del territorio di cui al comma 1, la disciplina per l'accesso alla caccia e per il prelievo ..., sostituiscono, in provincia di Bolzano, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la densità venatoria>>.

Provincia Autonoma Trento – Ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 24 del 9 dicembre 1991, così come modificata ed integrata dalla legge provinciale n. 2 del 26 agosto 1994 <<tutto il territorio provinciale, in considerazione della consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato ad ogni effetto zona faunistica a sé stante, facente parte della zona delle Alpi.>>

Ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della legge provinciale n. 24 del 9 dicembre 1991, così come aggiunto dalla legge provinciale n. 2 del 26 agosto 1994 <<ai sensi dell' articolo 14, comma 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il piano faunistico e la disciplina per l' articolazione del territorio e per la gestione della caccia di cui agli articoli 14 e 23 sostituiscono, in Provincia di Trento, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria>>

APPLICAZIONI PRATICHE

Regione Abruzzo – Ai sensi della legge regionale n. 30/1994 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari al 30%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 70% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata (ivi comprese le zone di allenamento, di addestramento dei cani e per le gare cinofile) pari al 9% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 61% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Basilicata – Ai sensi della legge regionale n. 2/1995 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari al 30%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 70% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata (ivi comprese le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri- turistiche-venatorie ed i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 55% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Calabria – Ai sensi della legge regionale n. 9/1996 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari al 24%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 76% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata (ivi compresi i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nonché le zone di allenamento, di addestramento dei cani e per le gare cinofile) pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 61% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Campania – Ai sensi della legge regionale n. 8/1996 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 20% ed il 30%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 70-80% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata (ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali) pari al 55-65% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Emilia Romagna – Ai sensi della legge regionale n. 8/1994 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 20% ed il 30%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 70-80% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 55-65% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Friuli-Venezia Giulia – Ai sensi della legge regionale n. 30/1999 il territorio agro-silvo-pastorale regionale della zona delle Alpi destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 10% ed il 20%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari all'80-90 % della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata (ivi comprese le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie e le zone cinofile) pari al 10% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 70-80% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Lazio – Ai sensi della legge regionale n. 17/1995 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 20% ed il 30%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 70-80% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale, a sua volta così suddiviso:
 - 8% ad aziende faunistico-venatorie;
 - 6% ad aziende agro-turistico-venatorie;
 - 1% a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
- territorio destinato alla caccia programmata (ivi comprese le zone addestramento cani) pari al 55-65% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Liguria – Ai sensi della legge regionale n. 29/1994 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 20% ed il 30%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 70-80% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata (ivi compresi i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;

- territorio destinato alla caccia programmata pari al 55-65% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Lombardia – Ai sensi della legge regionale n. 26/1993 il territorio agro-silvo-pastorale regionale della zona delle Alpi destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari al 20%, mentre il rimanente territorio deve essere pari al 25% della superficie agro-silvo-pastorale.

Ne deriva che il territorio della zona della Alpi destinato alla attività venatoria è pari all'80% della superficie agro-silvo-pastorale, mentre il restante territorio è pari al 75% della superficie agro-silvo-pastorale così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale, a sua volta così suddiviso:
 - fino all'8% ad aziende faunistico-venatorie;
 - fino al 3% per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile.
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 65% della superficie agro-silvo-pastorale per la zona delle Alpi ed al 60% per il restante territorio.

Regione Marche – Ai sensi della legge regionale n. 7/1995 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 20% ed il 25%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 75-80% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale, a sua volta così suddiviso:
 - fino al 12% per aziende faunistico-venatorie e per aziende agro-turistico-venatorie;
 - 1% per centri privati di produzione della selvaggina;
 - 2% per zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile.
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 60-65% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Molise – Ai sensi della legge regionale n. 19/1993 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari al 20%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari all'80% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale, a sua volta così suddiviso:
 - 8% per aziende faunistico-venatorie;
 - 5% per aziende agro-turistico-venatorie;
 - 2% per centri privati di produzione della selvaggina;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 65% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Piemonte – Ai sensi della legge regionale n. 70/1996 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 20% ed il 30%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 70-80% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;

- territorio destinato alla caccia programmata pari al 55-65% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Puglia – Ai sensi della legge regionale n. 27/1998 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 20% ed il 30%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 70-80% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata (ivi compresi i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nonché le zone di addestramento cani) pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 55-65% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Sardegna – Ai sensi della legge regionale n. 23/1998 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 20% ed il 30%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 70-80% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata (ivi comprese le aziende faunistico - venatorie, le aziende agri - turistico - venatorie ed i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 55-65% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Sicilia – Ai sensi della legge regionale n. 33/1997 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari al 25%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 75% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale a sua volta così suddivisa:
 - 7,5% per aziende agro-venatorie;
 - 3,75% per aziende faunistico-venatorie;
 - 3,75% per centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 60% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Toscana – Ai sensi della legge regionale n. 3/1994 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 20% ed il 30%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 70-80% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata (ivi comprese le aziende faunistico - venatorie, le aziende agri - turistico - venatorie ed i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 55-65% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Umbria – Ai sensi della legge regionale n. 14/1994 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 20% ed il 30%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 70-80% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata (ivi comprese le aziende faunistico - venatorie, le aziende agri - turistico - venatorie ed i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 55-65% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Valle d'Aosta – Ai sensi della legge regionale n. 64/1994 il territorio agro-silvo-pastorale regionale della zona delle Alpi destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 10% ed il 20%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari all'80-90% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata (ivi comprese le aziende faunistico - venatorie, le aziende agri - turistico - venatorie ed i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;
 - territorio destinato alla caccia programmata pari al 65-75% della superficie agro-silvo-pastorale.

Regione Veneto – Ai sensi della legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 21% ed il 30%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari al 70-79% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata (ivi comprese le aziende faunistico - venatorie, le aziende agri - turistico - venatorie ed i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 55-64% della superficie agro-silvo-pastorale.

NORMATIVA PROVINCIALE

Provincia Autonoma Bolzano – Ai sensi della legge provinciale n. 23/1996 il territorio agro-silvo-pastorale provinciale della zona delle Alpi destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 10% ed il 20%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari all'80-90% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 65-75% della superficie agro-silvo-pastorale.

Provincia Autonoma Trento – Ai sensi della legge provinciale n. 24/1991 il territorio agro-silvo-pastorale provinciale della zona delle Alpi destinato a protezione della fauna selvatica deve essere pari ad una quota compresa tra il 10% ed il 20%.

Ne deriva che il territorio destinato alla attività venatoria è pari all'80-90% della superficie agro-silvo-pastorale, così suddivisa:

- territorio destinato alla caccia a gestione privata pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale;
- territorio destinato alla caccia programmata pari al 65-75% della superficie agro-silvo-pastorale.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Il dettato normativo nazionale, che impone un tetto massimo del 15% della s.a.s.p. destinata alla caccia a gestione privata ed un tetto minimo del 55% (65% per la zona delle Alpi) e massimo del 65% (75% per la zona delle Alpi) della s.a.s.p. destinata alla caccia a gestione programmata, è rispettato soltanto dalla Campania, dall'Emilia Romagna, dal Lazio, dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Puglia, dalla Sardegna, dalla Toscana e dall'Umbria.

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI IN SENATO

I disegni di legge n. 276, n. 397 e n. 1029 rispettano la percentuale del 15% fissata dalla legge n. 157/1992, mentre il disegno di legge n. 480 propone l'innalzamento della percentuale al 20%.

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">QUOTE DI TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE DA DESTINARE ALLA ATTIVITÀ VENATORIA - <u>Verifica dello stato di attuazione a livello pianificatorio faunistico</u> -</p> |
|--|

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

REGIONE LAZIO

In ottemperanza al dettato normativo sia nazionale che regionale le 5 Province della Regione Lazio hanno istituito soprattutto tutta una serie di Aziende Faunistico-Venatorie (in sigla AFV) che, successivamente sono state fatte ricadere all'interno di Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate dalla stessa Regione Lazio dopo la metà degli anni '90, per le quali lo Stato ha dettato dei criteri minimi con il D.M. emanato il 17.10.2007 e poi recepito dalla stessa Regione Lazio con la deliberazione di Giunta ..., che però ha ignorato la disciplina di questo particolare caso.

Ne deriva che è possibile svolgere l'esercizio dell'attività venatoria in forma di caccia a gestione privata anche in tutte le aziende faunistico-venatorie che ricadono all'interno di ZPS, dove invece vigono la serie delle limitazioni e dei divieti imposti dallo Stato come standard minimi di tutela della fauna selvatica.

A titolo di esempio dimostrativo si citano le seguenti Aziende Faunistico-Venatorie che ricadono in gran parte all'interno sia di SIC che di ZPS:

- AFV "**Castelgiuliano-Sasso**" (ATC RM1), di 905 ettari, in Comuni di Bracciano e Cerveteri (Provincia di Roma), che ricade all'interno dei SIC "Monte Papparano" (Comune Bracciano), "Sughereta del Sasso" (Comune di Cerveteri) e "Monte Tosto" (Comune di Cerveteri), i quali a loro volta ricadono all'interno della ZPS ampliata "Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate";

- AFV “**S. Severa**” (ATC RM1), di 1.250 ettari, in Comune di Tolfa (Provincia di Roma), che ricade all’interno della ZPS ampliata “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”;
- AFV “**Voltone**”, in Provincia di Viterbo, che ricade all’interno della ZPS “Selva del Lamone-Monti di Castro”;
- AFV “**Monti di Castro**”, di 878 ettari, in Provincia di Viterbo, che ricade all’interno della ZPS “Selva del Lamone-Monti di Castro”;
- AFV “**Mezzano**”, di 781 ettari, in Provincia di Viterbo, che ricade all’interno del SIC “Lago di Mezzano” e del SIC=ZPS “Caldera di Latera”;
- AFV “**Pontoncelli**”, di 600 ettari, in Provincia di Viterbo, che ricade all’interno del SIC “Lago di Mezzano” e del SIC=ZPS “Caldera di Latera”;
- AFV “**Menicozzo**”, di 600 ettari, in Provincia di Viterbo, che ricade dentro il SIC=ZPS “Monte Romano”;
- AFV “**Salisano-Poggio Mirteto**”, di 1.437 ettari, in Provincia di Rieti, che ricade dentro il SIC=ZPS “Monte degli Elci e Monte Grottone”.

REGIONE MARCHE

Le Province della Regione Marche hanno istituito tutta una serie di Aziende Faunistico-Venatorie (in sigla AFV) che, successivamente sono state fatte ricadere all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) designati dalla stessa Regione Marche dopo la metà degli anni ’90.

Dal momento che SIC e ZPS come siti della rete “Natura 2000” sono stati inclusi nell’elenco delle aree naturali protette a seguito della cosiddetta “delibera Ronchi” del 2/12/1996, per entrambi è scattato il divieto di caccia ai sensi del combinato disposto della lettera a) del 3° comma dell’articolo 11 e del 4° comma dell’art. 6 della legge n. 394/1991, rimasto in vigore anche nella Regione Marche fino a che non è stata approvata la deliberazione di Giunta n. 975 dell’11/9/2006 che autorizza la caccia in forma limitata nelle sole ZPS e non si cura di dettare “misure di salvaguardia” anche per i SIC.

Siccome anche la successiva deliberazione di Giunta n. 1277 del 6/11/2006 non si è curata di disciplinare i SIC, ne deriva che non è possibile svolgere l’esercizio dell’attività venatoria in forma di caccia a gestione privata in tutte le aziende faunistico-venatorie che ricadono quanto meno all’interno di un SIC.

Le seguenti due aziende faunistico-venatorie ricadono invece in gran parte all’interno della ZPS “Monte San Vicino e Monte Canfaieto”:

- AFV “Prati di Canfaieto-La Forcella” sita in Comune di San Severino Marche (MC);
- AFV “Leode” sita nei Comuni di San Severino Marche, Tagliole e Matelica (MC).

Anche per esse è rimasta una “incongruenza legislativa”.

TERRITORI AGRO-SILVO-PASTORALI DA DESTINARE A PARZIALE PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

AREE CONTIGUE: NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi del 3° comma dell’art. 32 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 <<*all’interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l’esercizio della caccia, ..., soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua.*>>

AREE CONTIGUE: NORMATIVA REGIONALE

Regione Campania – Ai sensi della lettera c) del 1° comma dell'art. 10 della legge regionale n. 8 del 10 aprile 1996 <<gli obiettivi di cui al precedente art. 1 saranno perseguiti mediante: c) la destinazione della rimanente parte del territorio agro - silvo - pastorale regionale, **ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali**, a forme di gestione programmata della caccia previste dall' art. 36 e seguenti della presente legge>>.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Le aree contigue a parchi e riserve naturali fanno comunque parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) ma l'attività venatoria non vi è consentita nella forma della caccia programmata, bensì nella forma della caccia controllata, secondo le misure stabilite al loro interno dalla Regione, d'intesa con l'Ente di gestione della rispettiva area protetta ed i Comuni interessati.

AREE DI RETE NATURA 2000: NORMATIVA NAZIONALE

Ai sensi del comma 1226 dell'art. 1 della legge finanziaria n. 296/2006 in data 17 ottobre 2007 il Ministro dell'Ambiente ha emanato il decreto con cui ha dettato i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" che è entrato in vigore dal 6 novembre 2007, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 258.

Sulla base di tali criteri le Regioni hanno per lo più adottato ovvero adeguato con proprio atto le misure di conservazione: i Regolamenti riguardanti sia i criteri minimi generali che quelli per tipologie ambientali avrebbero dovuto invece essere adottati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano entro 9 mesi dalla data di emanazione del decreto, vale a dire entro il 16 luglio 2008.

AREE DI RETE NATURA 2000: NORMATIVA REGIONALE

Dopo la decadenza del Decreto-Legge n. 251/2006 e prima della emanazione del suddetto D.M. relativo ai criteri minimi ed uniformi la maggior parte delle Regioni ha approvato con apposite deliberazioni delle rispettive Giunte (ad eccezione della Liguria che ha invece approvato una specifica legge) le proprie misure di conservazione per lo più riguardanti solo le ZPS e solo in alcuni casi anche i SIC/ZSC, che sono state poi per lo più adeguate a quanto prescritto dal D.M. emanato il 17.10.2007.

CONCLUSIONI OPERATIVE

Dal momento che i criteri minimi uniformi sia per i SIC/ZSC che per le ZPS non impongono il divieto assoluto di caccia, ma pongono solo delle limitazioni alla attività venatoria, queste due particolari categorie di aree protette fanno pur sempre parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), ma – al pari delle aree contigue – al loro interno non c'è caccia libera, perché l'attività venatoria è controllata in base alle limitazioni imposte dal D.M. del 17.10.2007.

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 157/1992

All'articolo 10 si propone di aggiungere il comma 6 ter dal seguente testo:

<<6 ter. Del medesimo rimanente territorio agro-silvo-pastorale fanno parte altresì le aree contigue alle aree naturali protette istituite a livello nazionale e regionale, nonché i Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) che ricadono al di fuori delle medesime aree naturali protette: all'interno delle aree contigue le Regioni disciplinano l'attività venatoria nella forma della caccia controllata, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, mentre all'interno dei siti della Rete Natura 2000 l'attività venatoria è consentita nel rispetto dei criteri minimi dettati dal DM emanato il 17 ottobre 2007, così come recepiti dalle Regioni e dalle Province Autonome>>.

COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

Il comma 10 dell'art. 14 della legge n. 157/1992 stabilisce che *<<negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.>>*

Il successivo comma 11 dispone che *<<negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:*

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;*
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;*
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica>>.*

Non risulta che siano stati ancora costituiti la maggior parte degli organismi di gestione degli ATC o che abbiano correttamente funzionato quelli che sono stati fin qui regolarmente costituiti.

DIMENSIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori alpini rappresentano i principali istituti di gestione faunistico-venatoria previsti e disciplinati dall'art. 14 della legge n. 157/1992.

Rispetto al precedente situazione in cui il prelievo venatorio era regolamentato dal cosiddetto regime di "caccia controllata", si è passati ad una condizione che avrebbe dovuto assicurare la realizzazione delle due seguenti condizioni fondamentali:

- 1) la presenza predeterminata dei cacciatori in unità territoriali;
- 2) il prelievo programmato e commisurato delle risorse faunistiche.

Dalla data di approvazione della legge n. 157/1992 ad oggi si sono incontrate molte difficoltà per raggiungere i due suddetti obiettivi, connesse tanto all'esistenza di un rapporto tra cacciatore e territorio cacciabile ancora elevato nonostante la recente flessione del numero dei cacciatori quanto alla necessità di mutare in maniera sostanziale l'approccio culturale alla attività venatoria.

La maggior parte della legislazione regionale di attuazione della legge n. 157/1992 è arrivata a stabilire che gli ATC debbano avere dimensioni preferibilmente provinciali: l'estensione delle unità territoriali di gestione venatoria si rivela un parametro importante che ne condiziona in larga misura la funzionalità.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha da tempo suggerito le dimensioni idonee sotto il profilo tecnico delle unità territoriali di gestione faunistico-venatoria, individuando limiti minimi di alcune migliaia di ettari e limiti massimi di 10.000-15.000 ettari.

Nell'ambito dei limiti proposti le dimensioni degli ATC dovrebbero essere definite sulla base della tipologia faunistico-ambientale espressa dal territorio, individuando precisi parametri di estensione degli ATC per ciascuno dei comprensori omogenei prevista dal comma 7 dell'art. 10 della legge n. 157/1992.

Secondo l'ISPRA si può tendenzialmente suggerire un gradiente dimensionale che prevede un incremento nella superficie media degli ATC mano a mano che si passa da ambienti di pianura a quelli collinari e montani in relazione alle caratteristiche delle zoocenosi presenti.

I maggiori costi degli organismi direttivi potrebbero essere sostenuti da più ATC fra loro consorziati oppure da un ATC amministrativamente di grandi dimensioni (comunque non superiori ai 70-100.000 ettari) organizzato in unità gestionali più piccole.

MOBILITÀ DEL CACCIATORE

Fra i motivi principali per cui l'ISPRA propone più ridotte dimensioni degli ATC c'è la limitazione della mobilità dei cacciatori, perché da essa deriva il beneficio di concretizzare la loro partecipazione attiva e responsabile alle attività di gestione, oltre alla inevitabile instaurazione di un'auspicabile autodisciplina nella esecuzione dei prelievi.

Per l'ISPRA la possibilità di fruizione di un pacchetto di giornate di caccia alla selvaggina migratoria su tutto il territorio nazionale vanificherebbe di fatto ogni tentativo di progresso in tal senso.

Quanto meno il disegno di legge n. 397 propone invece la libera circolazione in tutta Italia per le specie migratorie (tranne che per le Alpi): si tratta di una proposta che non dovrebbe essere presa in considerazione.

PERIODI DI CACCIA AGLI UCCELLI MIGRATORI NELLA SECONDA METÀ DELL'INVERNO

Gli uccelli migratori ignorano i confini politici nel corso dei loro viaggi e si trovano quindi a frequentare ambienti ricadenti nei territori di diversi Stati: le politiche di conservazione e gestione applicate dai diversi paesi agli uccelli migratori in nidificazione, transito, sosta o svernamento avranno quindi un effetto anche sullo *status* delle medesime popolazioni quando si troveranno a frequentare diversi paesi.

Gli uccelli migratori rappresentano pertanto una risorsa naturale rinnovabile che appartiene alla comunità internazionale.

Se Paesi diversi posti lungo la rotta di migrazione di una stessa specie o popolazione esercitassero il prelievo basandolo solo su dati raccolti a scala locale, si correrebbe il rischio che la sommatoria dei prelievi esercitati dall'insieme dei Paesi interessati dalla rotta stessa risulti eccessiva per la specie o la popolazione cacciata: ne deriva che il prelievo venatorio degli uccelli migratori non può basarsi su una prospettiva locale (regionale), che risulterebbe tecnicamente assai debole, strategicamente arretrata e culturalmente inaccettabile.

L'art. 7 della Direttiva "Uccelli" 409/79/CEE stabilisce per gli Stati membri che *<<quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno ai luoghi di nidificazione>>*: si tratta di principi di gestione venatoria sostenibile delle popolazioni selvatiche.

Avranno pertanto un'alta probabilità di riprodursi nella stagione successiva tutti quei soggetti che siano sopravvissuti fino alla metà dell'inverno (fine gennaio) e che sono impegnati nella migrazione di ritorno verso le aree di nidificazione: tale parte della popolazione rappresenta quindi il "**capitale**" da conservare, affinché esso possa produrre il surplus di giovani sui quali potrà essere esercitato il prelievo venatorio, che andrà in questo caso correttamente ad incidere sulla "**rendita**" ottenuta dal capitale stesso.

L'altro aspetto di massima rilevanza ai fini di una corretta gestione venatoria degli uccelli migratori è rappresentato dalla cosiddetta "**migrazione differenziale**", che riguarda il transito diversificato di classi di sesso o di età nell'ambito della stessa specie: anche in molte specie cacciabili, la migrazione di ritorno è caratterizzata da un transito anticipato dei maschi rispetto alle femmine e degli adulti rispetto agli immaturi nell'ambito di una stessa classe di sesso.

Risulta quindi della massima importanza gestionale evitare il prelievo venatorio nel corso dell'intera fase della migrazione di ritorno verso le aree di nidificazione, con particolare riguardo proprio alle sue fasi più precoci.

Ipotizzare attività di caccia ridotte anche solo alla prima decade del transito di ritorno di una determinata specie, soprattutto ove questo avvenga in un'area di transito intenso come l'Italia, contrasterebbe con questi fondamentali principi tecnici di gestione venatoria, andando a prelevare dalle popolazioni proprio le componenti più importanti dal punto di vista demografico e produttivo: eliminare i riproduttori migliori avrebbe l'effetto di ridurre significativamente il numero di giovani prodotti e ciò si ripercuoterebbe sulle opportunità di prelievo nel corso della successiva stagione autunnale.

Per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) l'attuale data di termine della caccia in Italia, fissata al 31 gennaio dalla legge n. 157/1992, rappresenta già un compromesso dal punto di vista tecnico-scientifico, da considerare comunque accettabile sul piano gestionale.

In sintesi, consentire la caccia anche solo nelle primissime fasi della migrazione di ritorno renderebbe questa attività non compatibile con una corretta gestione e non sostenibile nel lungo termine.

Ciò nonostante, i disegni di legge n. 276, n. 397, n. 480 e n. 1029 propongono di estendere la stagione venatoria fino alla 3° decade di febbraio.

Per le ragioni sopra esposte, non dovrebbero essere prese in considerazione tali proposte.

I suddetti disegni di legge propongono anche calendari venatori con date di chiusura differenziate per medesime specie in aree geografiche diverse d'Italia: a giudizio dell'ISPRA sono molti i fattori che rendono inopportuna e sostanzialmente inapplicabile nel caso dei migratori l'ipotesi di chiusura della caccia differenziata per specie e/o aree geografiche durante il mese di febbraio.

INTRODUZIONE DI NUOVE SPECIE CACCIABILI

Ai sensi del 2° comma dell'art. 7 della Direttiva 409/79/CEE possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la direttiva "Uccelli" (quindi in tutti i paesi dell'Unione Europea) solo le specie elencate nell'allegato II/1.

I disegni di legge sinora presentati introducono le seguenti nuove specie cacciabili, che non sono citate nell'Allegato II/1 della Direttiva "Uccelli":

- Cormorano (*Phalacrocorax carbo*), specie proposta dal disegno di legge n. 276;
- Colino della Virginia (*Colinus virginianus*), specie soppressa dalla lettera a) dell'art. 18 della legge n. 157/1992 ed ora riproposta dai disegni di legge n. 276, n. 397 e n. 480;
- Francolino di monte (*Bonaria bonasia*), specie proposta dai disegni di legge n. 397 e n. 480;
- Fringuello (*Fringilla coelebs*), specie proposta dai disegni di legge n. 276, n. 397, n. 480 e n. 1029;
- Peppola (*Fringilla montifringilla*), specie proposta dai disegni di legge n. 276, n. 397, n. 480 e n. 1029;
- Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*), specie proposta dal disegno di legge n. 1029;
- Passero (*Passer italiae*), specie proposta dai disegni di legge n. 397, n. 480 e n. 1029;
- Passera mattugia (*Passer montanus*), specie proposta dai disegni di legge n. 397, n. 480 e n. 1029;
- Passera oltremontana (*Passer domesticus*), specie proposta dai disegni di legge n. 397, n. 480.

Ne deriva che le proposte delle suddette 9 specie cacciabili non possono essere prese in considerazione, perché il loro inserimento nell'elenco delle specie cacciabili nel nostro paese si porrebbe in contrasto tanto con il divieto di uccisione e cattura prescritto per tali specie dall'art. 5 e dal 2° comma dell'art. 7 della direttiva 409/79/CEE quanto con l'elenco delle specie dell'Allegato II/1 che ai sensi del 1° comma dell'art. 7 della stessa direttiva <<possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale>>.

Ai sensi del 3° comma del medesimo art. 7 le specie elencate nell'Allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

L'Italia può pertanto autorizzare soltanto la caccia alle seguenti specie:

- Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*);
- Gallo cedrone (*Tetrao urugallus*);
- Pernice sarda (*Alectoris barbara*);
- Quaglia (*Coturnix coturnix*);
- Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

- Combattente (*Philomachus pugnax*);
- Pettegola (*Tringa totanus*);
- Tortora (*Streptopelia turtur*);
- Allodola (*Alauda arvensis*);
- Merlo (*Turdus merula*);
- Cesena (*Turdus pilaris*);
- Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- Tordo Sassello (*Turdus iliacus*);
- Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- Gazza (*Pica pica*);
- Cornacchia (*corvus corone*).

Rispetto a quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 157/1992, relativo alle specie cacciabili, i disegni di legge n. 397 e n. 1029 reintroducono come nuova specie cacciabile lo Storno (*Sturnus vulgaris*), specie già soppressa dalla lettera b) dell'art. 18 della legge n. 157/1992 perché in base all'Allegato II/2 può essere autorizzata e quindi cacciata soltanto in Grecia, Spagna, Francia e Portogallo.

Gli stessi disegni di legge n. 397 e n. 1029, unitamente al n. 480, reintroducono come nuove specie cacciabili anche la Pittima reale (*Limosa limosa*) specie già soppressa dalla lettera b) dell'art. 18 della legge n. 157/1992 perché in base all'Allegato II/2 può essere autorizzata e quindi cacciata soltanto in Danimarca e Francia, e la Taccola (*Corvus monedula*), specie già soppressa dalla lettera b) dell'art. 18 della legge n. 157/1992 perché in base all'Allegato II/2 può essere autorizzata e quindi cacciata soltanto in Grecia, Spagna, nei Paesi Bassi e nel regno Unito.

I disegni di legge n. 276, n. 397, n. 480 e n. 1029 reintroducono come nuova specie cacciabile il Corvo comune (*Corvus frugilegus*), specie già soppressa dalla lettera b) dell'art. 18 della legge n. 157/1992 perché in base all'Allegato II/2 può essere autorizzata e quindi cacciata soltanto in Francia e nel Regno Unito.

Ne deriva che anche le proposte delle suddette 4 specie cacciabili non possono essere prese in considerazione, perché il loro inserimento nell'elenco delle specie cacciabili nel nostro paese si porrebbe in contrasto tanto con il divieto di uccisione e cattura prescritto per tali specie dall'art. 5 e dal 3° comma dell'art. 7 della direttiva 409/79/CEE quanto con l'elenco delle specie dell'Allegato II/2 che ai sensi del 1° comma dell'art. 7 della stessa direttiva <<possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale>>.

I disegni di legge n. 1029 e n. 1104 propongono come nuove specie cacciabili l'Oca granaiola (*Anser fabalis*) e l'Oca selvatica (*Anser anser*), mentre il disegno di legge n. 276 propone come nuova specie cacciabile la forma *domestica* del Piccione selvatico (*Columba livia*): si tratta di 3 specie che risultano inserite nel novero di quelle cacciabili in quanto sono presenti nell'Allegato II/1 della direttiva "Uccelli".

Il disegno di legge n. 1104 propone come nuova specie cacciabile la Pettegola (*Tringa totanus*) che risulta inserita nell'elenco di quelle cacciabili in Italia in quanto é presente nell'Allegato II/2 della direttiva "Uccelli".

Va però considerato che ai sensi dell'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 7 della Direttiva 409/79/CEE <<gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione>>.

La Direttiva 409/79/CEE subordina in particolare la possibilità del prelievo venatorio nei confronti di qualsiasi specie ad un attento esame da parte degli Stati membri del livello di popolazione, delle distribuzione geografica e del tasso di riproduzione.

Lo stesso ultimo periodo del 3° comma dell'art. 18 della legge n. 157/1992 dispone che <<il *Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazione dell'elenco delle specie cacciabili in conformità delle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio>>.*

L'attuale stato di conservazione nel nostro paese di tutte e 4 le suddette specie sconsiglia di inserirle fra quelle cacciabili elencate all'art. 18 della legge n. 157/1992.

Per quanto riguarda l'Oca granaiola, è stato accertato che da molti anni sta abbandonando i quartieri di svernamento mediterranei, fermandosi a svernare in Centro Europa: l'80% della popolazione risulta concentrato in 3 soli siti nelle lagune costiere dell'alto Adriatico (Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia).

Per quanto riguarda invece l'Oca selvatica, risulta un areale di nidificazione discontinuo nell'Europa settentrionale e centro-orientale: durante l'inverno il nostro paese è raggiunto da contingenti provenienti dalle popolazioni più settentrionali che si concentrano per la maggior parte nelle aree costiere dell'alto Adriatico e lungo la costa toscana, comunque in aree soggette per la maggior parte a divieto di caccia.

Le Regioni interessate sono il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio e la Sardegna.

Le ragioni che da un punto di vista sia biologico che conservazionistico sconsigliano l'apertura della caccia tanto all'Oca granaiola quanto all'Oca selvatica sono le tre seguenti.

1. Si tratta di specie che nel nostro paese sono rappresentate da popolazioni nidificanti esigue o addirittura inesistenti e da assai modesti contingenti svernanti o in transito, concentrati per giunta in poche aree, quasi tutte attualmente sottoposte a divieto di caccia.
2. Se il loro abbattimento diventasse legale, con il disturbo causato dalla caccia si metterebbe a rischio il lento processo di ricolonizzazione di alcune aree da parte in particolare dell'Oca selvatica sia come nidificante sia come svernante.
3. Il meccanismo attuale della caccia programmata risulta del tutto inadeguato a fare in modo che l'eventuale prelievo venatorio risulti compatibile con la conservazione delle popolazioni presenti nel nostro paese.

Per quanto riguarda il Piccione selvatico in generale e la sua forma *domestica* in particolare, le sue popolazioni presenti in Italia prediligono ambienti steppici e nidificano su falesie marine o su pareti rocciose dell'entroterra, ma da diversi decenni il loro areale distributivo risulta in sostanziale contrazione, perché è attualmente circoscritto a limitate porzioni delle due isole maggiori e dell'Italia centro-meridionale.

La sopravvivenza stessa del Piccione selvatico vero e proprio è messa in pericolo dalle sempre più numerose popolazioni di Piccioni domestici inselvaticiti, che rischiano una ibridazione con un conseguente inquinamento genetico e perdita della identità genotipica.

Ciò costituisce un fatto grave da un punto di vista conservazionistico, dal momento che le attuali popolazioni di Colombo di città che frequentano le nostre città e campagne, pur originando da *Colomba livia*, si sono allontanate da questa le loro percorso biologico-evolutivo: il Colombo di città o Piccione terraiolo rappresenta una entità faunistica a sé stante, che non va assimilata né alla forma selvatica né a quella domestica, collocandosi in una condizione di "animale domestico inselvaticito".

Il Piccione di città (*Colomba livia* forma *domestica*) va considerato alla stregua delle altre forme domestiche (come ad es. cani, gatti, capre e maiali) e non può essere quindi equiparato alla fauna selvatica: pertanto non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della legge n.

157/1992, anche se recentemente la Giurisprudenza è arrivata a sostenere che i piccioni inselvatichiti fanno parte della fauna selvatica oggetto della legge sulla caccia.

Il disegno di legge n. 276 propone l'inserimento della forma *domestica* del Piccione selvatico nell'elenco delle specie cacciabili presumibilmente per la finalità di ridurre i problemi causati da questa specie soprattutto nei centri urbani.

Ma il vigente quadro normativo (più precisamente il 2° comma dell'art. 19 della legge n. 157/1992) già prevede la possibilità di esercitare un controllo in forma indiretta ed attraverso azioni di contenimento: per di più alcune leggi regionali attuative della legge n. 157/1992 prevedono azioni ben precise degli Uffici Caccia delle Amministrazioni Provinciali per la protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti.

Per le ragioni sopra esposte l'inserimento del Piccione selvatico nell'elenco delle specie cacciabili non solo non contribuirebbe ad una riduzione significativa degli impatti negativi registrati, che nella stragrande maggioranza dei casi sono causati dai Piccioni di città, ma rappresenterebbe un oggettivo pericolo per la sopravvivenza delle popolazioni residue di Piccione selvatico vero e proprio e potrebbe anche causare l'uccisione involontaria di piccioni domestici allevati per altri scopi (piccioni da reddito, ornamentali, viaggiatori ecc.).

Dal momento che il quadro normativo già prevede una disciplina utilizzabile per affrontare le specifiche problematiche sopra dette, ma senza un ben preciso riferimento organico, si propone di apportare all'art. 19 della legge n. 157/1992 una modifica che preveda la possibilità da parte delle Amministrazioni sia regionale che provinciali di applicare il controllo numerico anche agli animali domestici inselvatichiti.

Per quanto riguarda infine la Pettegola, risulta presente in Italia con una popolazione nidificante molto localizzata (in particolare nella Laguna di Venezia) di notevole importanza conservazionistica, dal momento che rappresenta l'unica grossa popolazione nidificante presente nell'area mediterranea: la specie è presente anche con popolazioni svernanti e di passaggio nettamente più diffuse, originarie dell'Europa centro-orientale.

Non va presa in considerazione la possibilità del prelievo venatorio della Pettegola a causa della modesta dimensione della popolazione svernante, della sua concentrazione in un basso numero di siti e nella seria possibilità che la quantità di popolazione svernante corrisponda alla popolazione nidificante, con conseguente rischio dello stato di conservazione della specie.

I disegni di legge n. 276 e n. 1104 prevedono che la Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) possa essere cacciata in tutto il paese e non solo in Sicilia, come invece stabilito dall'attuale quadro normativo determinato dal DPCM del 7 maggio 2003 con cui è stata modificata la lettera a) del 1° comma dell'art. 18 della legge n. 157/1992.

La forma italiana di lepre era stata in un primo tempo considerata una sottospecie della Lepre europea (*Lepus europaeus corsicanus*), portando a ritenere che non esistessero più popolazioni geneticamente pure di questo *taxon*: gli studi recenti e le indagini in campo condotte a partire dal 1997 hanno invece permesso di accertare popolazioni vitali di Lepre italiana in tutte le Regioni dell'Italia centrale e meridionale.

Particolarmente in Sicilia risulta uno stato di conservazione delle popolazioni di Lepre italiana relativamente soddisfacente, mentre nelle regioni peninsulari il *taxon* risulta attualmente minacciato a causa di una distribuzione decisamente contratta, con popolazioni rarefatte e isolate, presenti peraltro soprattutto all'interno di aree protette da lungo periodo.

Per le ragioni suddette non può essere prese in considerazione la proposta di cacciare la Lepre italiana anche nel resto dell'Italia.

Il disegno di legge n. 276 propone come nuova specie cacciabile anche la Nutria (*Myocastor coypus*), che è un roditore di grande taglia originario della sub-regione patagonica del Sud America e quindi alloctono per il nostro paese, dove risulta presente su estese porzioni dell'Italia settentrionale e centrale ed in modo invece puntiforme nell'Italia meridionale ed insulare.

Le concentrazioni risultano particolarmente elevate in prossimità di zone umide, bacini lacustri, corsi fluviali e canali di adduzione e scolo delle acque.

Per i fattori di rischio anche igienico-sanitario portato dalle eccessive popolazioni di Nutria, l'inserimento tra le specie cacciabili potrebbe in linea teorica fornire un certo contributo alla riduzione della consistenza del roditore.

Va tenuto conto che la Nutria riveste un interesse venatorio pressoché nullo e che il prelievo venatorio resterebbe comunque escluso nei territori vietati alla caccia, che debbono occupare dal 20 al 30% della superficie agro-silvo-pastorale e che ricomprendono spesso le zone umide, le lagune, i bacini interni, i laghi ed i fiumi: le suddette considerazioni portano ad avanzare dei dubbi sulla importanza del contributo offerto dalla cacciabilità della specie al contenimento delle sue presenze e conseguentemente dei danni arrecati.

Per le ragioni sopra esposte dovrebbe essere piuttosto incrementata l'efficienza della azioni di controllo numerico da attuare ai sensi del 2° comma dell'art. 19 della legge n. 157/1992.